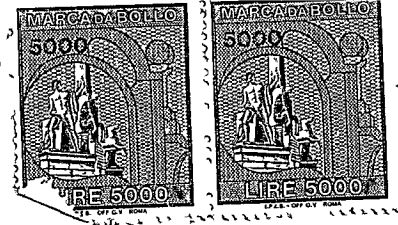


91/89

377/92

142/93



AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE

DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

SEDE IN CARRARA

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
di Massa - Carrara

Via Roma, 30

54033 CARRARA

P. IVA n. C. F. 00083790459

2 APR. 1992

DEL COMUNE DI CARRARA

Prot. n. 2229

CARRARA

Oggetto: Richiesta rinnovo concessione edilizia al fabbricato

sito in Comune di Carrara in Piazza Alberica "LE LOGGE"

Il sottoscritto PANFIETTI GIUSEPPE presidente pro-tem

pore dell'A.T.E.R. di Massa Carrara, attuale intestatario della

Concessione Edilizia n° 116 del 5/4/1989, chiede il rinnovo del

la Concessione Edilizia stessa in quanto i lavori non si sono

potuti ultimare nei tempi previsti in seguito ai lavori di pa-

vimentazione della Piazza eseguiti da Codesta Amministrazione

che hanno di fatto impedito il transito per l'approvvigionamen-

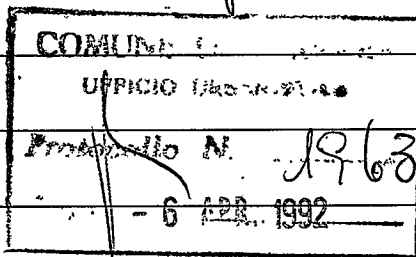
to di cantiere. * OPERE INTERNE RIGUARDANTI - FINITURE DI INTONACI
E TINTEGGIATURE

In attesa distintamente saluta.

Il Presidente

GIUSEPPE PANFIETTI

Carrara, li 2 APR. 1992



363

QINX'DUO PARZIALI

Il favorevole alle condizioni
originarie del 9/4/92

Alla C.E. con parere favorevole
al rinnovo

Venice
10/4/92

10 APR. 1992

ESG. 10/4

Commissione Edilizia N° 6 del 1992

Parere favorevole al rinnovo ricominciando
le due lavori di pavimentazione di
p.zza Alberico Nanni durata prevista
in quindici

Venice

PROG. 117 AL RINNOVO

17 OTT. 1992

Prot. N.

4040/517

Carrara, li

12/3/88

Si invita il Sig.

BENTOLINI Flavio

in qualità di

Proprietario - Progettista della richiesta di concessione inerente lavori di

ristrutturazione

ubicati in

Carrara

Via Alberico

presentata in data

1/2/88

a presentarsi nei giorni di LUNEDÌ-GIOVEDÌ

SABATO orario 9.00-13.00 presso questo Ufficio per il completamento della pratica con i seguenti documenti:

- ☐ fotocopia codice fiscale del proprietario/progettista
- ☐ contratto o certificato catastale
- ☐ estratto di mappa o tipo di frazionamento
- ☐ aereofotogrammetria
- ☐ completamento cartella/disegni
- ☐ campione colore tinteggiatura
- ☐ relazione tecnica dell'intervento
- ☐ fotografie

- ☐ bolli
- ☐ dichiarazioni liberatorie ENEL - AMIA - ITALGAS - SIP
- ☐ tabella schemi L.R. 41/84
- ☒ dichiarazione sostitutiva al visto VV.FF.
- ☒ tavole elaborati grafici con visto VV.FF.
- ☒ modello ISTAT
- ☐ relazione igienico-sanitaria

IL TECNICO ISTRUTTORE

IL SINDACO

Prot. N.

4040/517

Carrara, li

12/3/88

Si invita il Sig.

CECCHI Dino

in qualità di

Proprietario - Progettista della richiesta di concessione inerente lavori di

ristrutturazione

ubicati in

Carrara

Via Alberico

presentata in data

1/2/88

a presentarsi nei giorni di LUNEDÌ-GIOVEDÌ

SABATO orario 9.00-13.00 presso questo Ufficio per il completamento della pratica con i seguenti documenti:

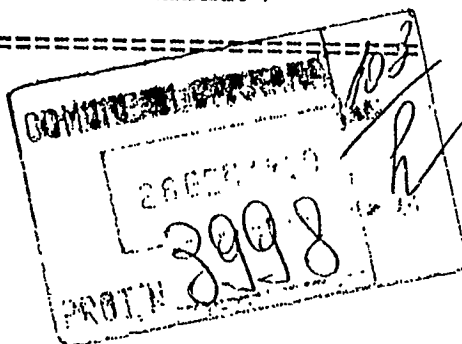
- ☐ fotocopia codice fiscale del proprietario/progettista
- ☐ contratto o certificato catastale
- ☐ estratto di mappa o tipo di frazionamento
- ☐ aereofotogrammetria
- ☐ completamento cartella/disegni
- ☐ campione colore tinteggiatura
- ☐ relazione tecnica dell'intervento
- ☐ fotografie

- ☐ bolli
- ☐ dichiarazioni liberatorie ENEL - AMIA - ITALGAS - SIP
- ☐ tabella schemi L.R. 41/84
- ☒ dichiarazione sostitutiva al visto VV.FF.
- ☒ tavole elaborati grafici con visto VV.FF.
- ☒ modello ISTAT
- ☐ relazione igienico-sanitaria

IL TECNICO ISTRUTTORE

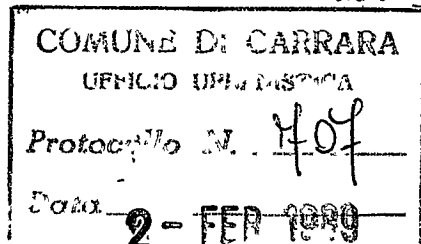
IL SINDACO

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA
SEDE IN CARRARA



Carrara li 25 GEN. 1989

Prot. Nr. 376



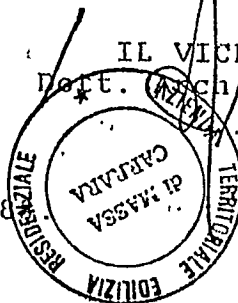
AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
CARRARA

Oggetto: Dichiarazione.

Il sottoscritto Dott. Arch. Cesare TAZZINI,
presidente pro-tempore dell'A.T.E.R. di Massa-Carrara,
D I C H I A R A:

- Che le opere di ristrutturazione del complesso immobiliare sito in Carrara, P.za Alberica, denominato "Le Logge", sono finanziate con i fondi della Legge 05.08.1978 nr. 457-V' biennio, in edilizia Sovvenzionata.
 - Che gli affitti di tutti gli alloggi eseguiti o ristrutturati di E.R.P. sono regolati dalla Legge Regionale nr. 78 del 14.12.1983, che ne determina le modalita' di Assegnazione e l'ammontare degli affitti.
- Distinti saluti.

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Arch. Cesare Tazzini



All.: Copia della L.R.T. nr. 78/83

Sentita Segr. Gen. (dott. Lenzi)
assumendo la ditta non abbia
alla convenzione art. 27 del 457/78
per le abitazioni in viale dell'ATER
Assessore

V. S. 9/2/89

27.1.89

blici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle Provincie o dei

Anno XIV - Numero 60
PARTE UNICA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA

Giovedì 22 Dicembre 1983

FIRENZE

Esce di regola ogni settimana

Direzione e Redazione del Servizio Bollettino Ufficiale: P.za della Libertà, 15 - Firenze - Telef. 43931550

AVVERTENZE: Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana si pubblica in Firenze ed è diviso in due parti separate. Nella prima parte si pubblicano: tutte le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del presidente della Giunta e le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Regionale - per esteso o per estratto - che abbiano interesse generale, le leggi e i decreti dello Stato che interessano la Regione, nonché i comunicati e le informazioni sull'attività degli organi regionali. Nella seconda parte si pubblicano: i bandi di concorso, le gare d'appalto ed ogni altro avviso a istanza di enti o privati di cui sia disposta la pubblicazione dalle norme in vigore.

Prezzo L. 400

Gli avvisi dei bandi di concorso per l'assunzione del personale da parte di Province, Comuni, Enti Ospedalieri, Aziende Municipalizzate e altri Enti locali della Toscana, gli avvisi di gara negli appalti di cui alla legge 2.2.1973, n. 14, nonché ogni altro avviso a istanza di enti o privati di cui sia disposta la pubblicazione dalle norme in vigore, vengono pubblicati in estratto previo versamento dell'importo di L. 18.000 per ogni avviso, sul n. e/o il testo originale, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge (Comuni e Province). Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento, senza la quale non si dà corso alla pubblicazione dell'inserzione. Il materiale da pubblicare deve pervenire alla Direzione del Bollettino Ufficiale entro il giorno di lunedì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA AL PUBBLICO PRESSO LA DIREZIONE DEL B.U. IN FIRENZE, Piazza della Libertà, 15 e PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE:

Firenze Libreria Bookmarket - Via Masaccio, 262 - Tel. 588.614
Firenze Libreria Le Monnier - Via S. Gallo, 33 - Tel. 483.215-406.095
Firenze Libreria Del Re Luigi - Via del Pucio, 45-r - Tel. 211.672
Firenze Libreria Mazzocco - Via Martelli, 22-r - Tel. 265.251
Firenze Libreria Rinascente - Via Alamanni, 41 - Tel. 23.553
Firenze Libreria Pellegrini - Via Cavour, 48 - Tel. 28.703
Firenze Libreria Belforte - Via Granda, 91 - Tel. 22.379
Lucca Libreria Editrice Baroni - Via Fillungo, 43-45 - Tel. 46.578

Lucca Libreria Guidotti di Luigi Galanelli - Via Cennami, 21 - Tel. 46.352
Massa Libreria Gasparini O. - Viale Chiesa, 2-a Gall. - Tel. 43.947
Pisa Libreria Feltrinelli - Corso Italia, 117 - Tel. 24.118
Pistoia Libreria dello Studente - Via Gramsci, 31 - Tel. 20.784
Siena Libreria Tisci - Rinaldi di Sopra, 44 - Tel. 280.010
Prato Libreria del Palazzo - Via Ricasoli, 26 - Tel. 23.354
Prato Libreria Bertelli Alfonso - Via C. Guasti, 60 - Tel. 21.030
Sesto F. Libreria Rinascente - Via Gramsci, 332 - Tel. 440.107

SEZIONE I^a - Atti normativi

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1983 n. 78.

Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione e l'applicazione del canone sociale.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

In seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

In conformità ai criteri stabiliti dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981, la presente legge disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la determinazione ed applicazione dei canoni di locazione.

Art. 2

(Alloggi soggetti alla disciplina regionale)

La disciplina di cui alla presente legge si applica a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, delle Province o dei

Comuni, nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

- a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
- b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
- c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprietà di enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

Possono essere altresì esclusi, previa specifica individuazione, con atto deliberativo dell'Ente pubblico proprietario quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. L'esclusione è autorizzata dalla Giunta regionale.

Le norme della presente legge si applicano altresì alle case parcheggio o ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

TITOLO I

Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Art. 3

Requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione è richiesto, il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; il cittadino straniero può concorrere all'assegnazione soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune o nei Comuni cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13, primo, secondo, terzo e quarto comma della legge 27.7.1978 n. 392, sia non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq. per un nucleo di 3-4 persone, non inferiore a 75 mq. per un nucleo di 5 persone, non inferiore a 95 mq. per un nucleo di 6 persone ed oltre;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche sfitti, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27.7.1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato

con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato secondo le modalità stabilite dalla citata legge 392, applicandosi i seguenti parametri:

1. superficie corrispondente allo standard abitativo regionale, per tale intendendosi la superficie convenzionale complessiva, ossia la superficie utile aumentata del 20% per spazi accessori e di servizio come dal seguente prospetto:

Sup. 45 mq. + 9 mq. = 54 per 1-2 persone

Sup. 60 mq. + 12 mq. = 72 per 3-4 persone

Sup. 75 mq. + 15 mq. = 90 per 5 persone

Sup. 95 mq. + 19 mq. = 114 per 6 pers. ed oltre;

2. tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3 parametro 1,05;

3. classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Quando si tratti di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4. coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5. coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni;

6. coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7. coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5.8.1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini di tale determinazione sono equiparati ai figli a carico gli altri soggetti che risultino essere a carico ai sensi dell'art. 15, II comma, n. 3 del DPR 29.9.1973 n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni. Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

g) non aver ceduto in tutto o in parte — fuori dei casi previsti dalla legge — l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

h) non occupare un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.

Agli effetti della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nu-

cleo familiare anche persone non legate dai vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e certificato anagrafico sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento della assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 39 per il requisito relativo al reddito.

Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

Il limite di reddito di cui al I comma lett. f), è aggiornato ogni anno con delibera del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni del C.I.P.E. o, in mancanza, sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT del reddito dei lavoratori dipendenti verificatisi nell'anno precedente.

Art. 4

Bandi di concorso

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni.

Due o più Comuni possono stabilire che l'ambito di efficacia della graduatoria ai fini della assegnazione e riassegnazione degli alloggi sia intercomunale. In tal caso, i bandi di concorso indetti da ciascun comune indicheranno anche gli altri comuni interessati; le assegnazioni avverranno in base ad una graduatoria unica, ottenuta mediante l'integrazione anche previo sorteggio delle graduatorie definitive formate da ciascun Comune. La graduatoria unica è formata dal Comune nel cui territorio si trovano gli alloggi da assegnare o riassegnare.

La Regione può disporre localizzazioni intercomunali; in tal caso, le assegnazioni degli alloggi saranno effettuate dal Comune destinatario delle localizzazioni in base ad un'unica graduatoria ottenuta mediante la integrazione anche previo sorteggio delle graduatorie definitive formate da ciascun Comune.

In sede di prima applicazione i bandi di concorso indetti dai Comuni dovranno assumere la data del 30 giugno 1984 quale termine d'efficacia dei bandi stessi.

I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno 30 giorni utili consecutivi all'albo pretorio del Comune.

I Comuni devono assicurare la massima pubblicità dei bandi con le opportune forme, tra cui:

— affissione di manifesti nelle sedi decentrate, nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 100 dipendenti, nelle sedi degli IAOP e degli altri Enti pubblici, nelle sedi dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni dell'inquinato;

— pubblicazione di avviso sui quotidiani e radio-giornali di maggiore ascolto e diffusione locale nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Fino all'approvazione delle graduatorie definitive,

relative ai nuovi bandi generali di cui al presente articolo, gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.

Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Regione può disporre, anche su proposta dei Comuni, l'emanazione di bandi speciali nei quali siano previsti gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso.

Art. 5

Contenuto del bando di concorso

Il bando di concorso deve indicare in particolare:

a) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 3, nonché gli eventuali altri requisiti stabiliti per specifici interventi;

b) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

c) il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda;

d) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni per i residenti nei paesi extra europei.

La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge delibera lo schema tipo di bando di concorso ed il modulo tipo di domanda.

Art. 6

Presentazione delle domande

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al Comune di residenza o dove si svolge l'attività lavorativa, nei termini indicati dal bando, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare, con i dati anagrafici, lavorativi, reddituali, di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il concorrente deve dichiarare nel mod. previsto dall'art. 4 della legge 4.1.1968 n. 15 che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c), d), e), g) e h) dell'art. 3.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

Art. 7

Istruttoria delle domande

Il Comune che ha indetto il bando procede alla istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti anche avvalendosi della collaborazione del Comune in cui il concorrente risiede o lavora.

Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base

della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla commissione di cui all'art. 8 per la formazione della graduatoria.

Il termine è aumentato a 90 giorni per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 150 mila abitanti.

Il Comune, qualora riscontri che il reddito di cui al primo comma, lettera f) del precedente articolo 3, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare, effettua, anche sulla base delle informazioni fornite dal Consiglio tributario e dagli uffici finanziari dello Stato, gli opportuni accertamenti e ne dà comunicazione dettagliata alla Commissione di cui al successivo articolo 8.

Art. 8

Commissioni per la formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione è formata da una Commissione provinciale nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La Commissione ha sede presso l'Amministrazione provinciale.

Al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva della assegnazione non superino i 10 mesi dalla pubblicazione del bando, possono essere nominate una o più sottocommissioni.

La Commissione è composta da:

- a) 1 magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte di Appello o del T.A.R.;
- b) il Presidente della Provincia o suo delegato;
- c) 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designati dalle rispettive Organizzazioni;
- d) 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale, designati dalle rispettive Organizzazioni;
- e) 1 rappresentante degli Enti gestori del patrimonio pubblico;
- f) 8 rappresentanti del Comune nel quale si trovano gli alloggi da assegnare, designati dal Consiglio comunale in modo che sia assicurata la presenza delle minoranze.

La Commissione è regolarmente costituita quando siano nominati almeno sei componenti, oltre al Presidente. La Commissione elegge nel proprio seno il Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la Commissione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La Commissione, ove lo ritenga utile per il migliore espletamento dei compiti ad essa affidati, può tenere le proprie riunioni anche nella sede del Comune interessato alla formazione della graduatoria.

Il Presidente e gli altri componenti restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un periodo superiore al successivo quinquennio.

Il Segretario e i componenti della Segreteria della Commissione sono nominati d'intesa fra i Comuni interessati, su iniziativa dell'Amministrazione provinciale che ne dà atto con propria deliberazione.

Alla spesa per il funzionamento della Commissione e della Segreteria provvede l'Amministrazione provinciale e cura la successiva attribuzione degli oneri

sostenuti a carico dei Comuni direttamente interessati dalla graduatoria approvata dalla Commissione.

Fino alla nomina delle Commissioni di cui al comma precedenti sono prorogate le funzioni esercitate dalle Commissioni Assegnazioni alloggi, istituite ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035.

Art. 9

Punteggi di selezione delle domande

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti alla gravità del bisogno abitativo.

La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) condizioni soggettive

a - 1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui al primo comma, lettera f) del precedente articolo 3:

non superiore a L. 1.500.000 annue per persona; due punti;

da L. 1.500.000 a L. 2.000.000 annui per persona; un punto.

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione ai corrispondenti aggiornamenti del limite di reddito di cui all'art. 3 I comma lettera f);

a - 2) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico; punti uno;

a - 3) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di anno dalla stessa data, salva la revoca dell'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine detto; punti uno.

Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a - 4) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini della attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3); punti uno;

a - 5) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi); punti uno;

a - 6) canone di locazione che incide per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi del precedente art. 3 lett. f); punti uno;

a - 7) richiedenti in condizioni di pendolarità: punti uno (distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore a 15 Km.). Si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;

a - 8) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da sei persone ed oltre; punti uno.

b) condizioni oggettive:

b - 1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b-1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione o procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica: punti cinque;

b-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti due.

La condizione del biennio non è richiesta quanto la sistemazione precaria di cui al precedente punto b-1.1. derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente; o da provvedimento esecutivo di sfratto.

b-2) situazione di disagio abitativo alla data del bando:

b-2.1) abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico sanitario:

— da due a tre persone a vano utile: punti uno;

— da tre persone ed oltre a vano utile: p.ti tre.

Le condizioni dei precedenti punti b-1.2) e b-2.1) non sono fra loro cumulabili.

b-3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: punti cinque.

La condizione sub b-3) non è cumulabile con la condizione sub b-1.1.

b-4) assoluta antigienicità dell'alloggio (ritenendosi tale quello sprovvisto di servizi igienico-sanitari o di allacciamento a reti di fornitura di acqua potabile) da certificarsi dall'autorità sanitaria: punti due.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai precedenti punti a) 2 e a) 3, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati di ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq. 45, che saranno ripartiti fra le due categorie, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 60% degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui alla precedente lettera a) 4, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27.4.1978 n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche indicate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui sono prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

Nell'ambito dei provvedimenti regionali di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata sono determinate le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario delle domande delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art. 17.

Art. 10

Formazione della graduatoria

Entro 45 giorni dal ricevimento degli atti dei documenti del concorso, la Commissione di cui all'arti-

colo 8 forma la graduatoria provvisoria.

Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per la opposizione, è pubblicata per 20 giorni consecutivi, negli albi pretori dei Comuni i quali assicurano le più opportune forme di informazione.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, per i lavoratori emigrati all'estero, dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione, che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti od allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Entro 30 giorni dall'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.

Art. 11

Accertamento del reddito

Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui al primo comma, lettera f) del precedente articolo 3, nonché della relativa determinazione, la Commissione, nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di mancanza della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari dello Stato, suffragata dagli elementi comunicati dal Comune ai sensi del precedente articolo 7, ovvero acquisiti dalla Commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

Qualora entro 90 giorni gli uffici finanziari non abbiano comunicato i dati richiesti, il concorrente è collocato in graduatoria tenendo conto anche del punteggio corrispondente al reddito dichiarato. Nel caso in cui accertamenti sfavorevoli al concorrente pervengano successivamente alla graduatoria definitiva, la stessa verrà modificata in conseguenza e si procederà all'eventuale annullamento dell'assegnazione.

Art. 12

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate almeno biennialmente, mediante bandi di concorso integrativi, aventi come termine di scadenza il 30 giugno dell'anno di riferimento e indetti con le modalità di cui al precedente articolo 4, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti alla as-

segnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

Decorso quattro anni dalla graduatoria definitiva, i concorrenti ivi collocati sono tenuti, a pena di cancellazione dalla stessa, a confermare, con la procedura prevista dall'art. 6 della presente legge, la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

E' facoltà del Comune, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.

Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 13

Assegnazione degli alloggi

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è disposta con provvedimento del sindaco del comune territorialmente competente.

Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla riscontrata disponibilità.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie, relativa alla sola unità immobiliare e determinata ai sensi dell'art. 13, I comma lett. a), b), d) della legge 27.7.1978 n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al precedente art. 3, primo comma, lett. c).

In sede di assegnazione degli alloggi deve essere accertata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione, secondo quanto disposto dall'art. 14.

I Comuni e gli enti proprietari o gestori degli alloggi possono svolgere in ogni momento accertamenti volti a verificare la sussistenza dei requisiti. Inoltre, ove risulti che l'assegnazione è stata conseguita in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36.

L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14

Verifica in sede di assegnazione degli alloggi

Qualora, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione dell'atto di assegnazione, e comunque prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuni dei requisiti di cui all'art. 3 il Comune sospende l'esecuzione dell'atto di assegnazione e la consegna dell'alloggio e trasmette la relativa documentazione alla Commissione di cui all'art. 8, la quale, nei successivi venti giorni, procede alla esclusione del concorrente, dalla graduatoria, dandone comunicazione all'interessato.

Per l'annullamento dell'assegnazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36.

Art. 15

Scelta e consegna degli alloggi

Il Sindaco comunica tempestivamente l'atto di assegnazione agli aventi diritto, con lettera raccomandata, e all'ente gestore degli alloggi.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari o da persona all'uopo delegata secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 13. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi.

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco pronuncia la decadenza dall'assegnazione, con esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal Sindaco, provvedere alla convocazione con lettera raccomandata dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione di decadenza previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, è pronunciata dal Sindaco con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.

Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 16

Contratto di locazione

La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dell'utenza maggiormente rappresentativi su base regionale ed i rappresentanti degli enti gestori, approva entro 90 giorni il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.

Il contratto tipo dovrà contenere:

1) l'indicazione dei diritti e dei doveri circa l'uso dell'alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario;

2) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;

3) l'indicazione delle modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori, e delle eventuali ulteriori sanzioni e penali applicabili;

4) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dalla istituzione dell'autogestione delle parti e dei servizi comuni;

5) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;

6) l'indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;

7) l'indicazione delle norme che regolano la mobilità.

Art. 17

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

Il Consiglio regionale, in sede di adozione del provvedimento di localizzazione degli interventi, può riservare, anche su proposta dei Comuni interessati, una aliquota non superiore al 25% degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, od altre gravi particolari esigenze.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria per un periodo massimo di due anni.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti i requisiti richiesti per la permanenza nell'alloggio.

Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della legge 26.12.1981 n. 763, è autorizzata dal Consiglio regionale su proposta dei Comuni nell'ambito dell'aliquota del 25% stabilita al primo comma del presente articolo. La proposta dovrà tenere conto della consistenza delle domande di assegnazione presentate dai profughi in occasione dei bandi generali e integrativi emanati dai Comuni.

L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale, e non può eccedere il 15% degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge 763.

Art. 18

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

In caso di decesso del concorrente o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda o nella assegnazione, i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine di cui al 2 comma dell'articolo 3.

Possono essere ammessi al subentro nella assegnazione nello stesso ordine di cui al comma precedente anche i componenti non facenti parte del nucleo familiare originario dell'assegnatario, purché autorizzati dall'Ente gestore ad abitare nell'alloggio e sempreché non ricorrano le condizioni per l'annullamento o la decadenza di cui agli articoli 36 e 37.

E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni, eccezionalmente prorogabile fino ad un massimo di altri due anni, qualora l'assegnatario compia l'esistenza di obiettive esigenze di assistenza o di altri seri motivi.

Tale ospitalità temporanea non ingenera alcun diritto al subentro nell'assegnazione.

In caso di separazione dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Al momento della voltura del contratto, l'Ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

TITOLO II

Norme per la mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Art. 19

Programma di mobilità

Al fine della eliminazione delle condizioni di sotto-utilizzazione e sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, gli Enti gestori, d'intesa con il Comune, predispongono biennialmente un programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota, stabilita fino ad un massimo del 10% di quelli di nuova assegnazione.

Per la formazione del programma di mobilità gli Enti gestori verificano anche sulla base dei dati dell'anagrafe del patrimonio di edilizia residenziale pubblica lo stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente legge, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo classi di gravità stabilite in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari. Gli enti gestori possono proporre cambi di alloggio direttamente alla Commissione di cui all'articolo 21.

Art. 20

Domande di mobilità

Gli assegnatari interessati al programma di mobilità possono far domanda agli Enti gestori, indicando, oltre i motivi del cambio di alloggio, la zona o il comune di preferenza.

Le domande degli assegnatari sono inoltrate, entro 60 giorni dal ricevimento, alla Commissione per la mobilità competente con il parere dell'Ente gestore.

Art. 21

Commissione per la mobilità

Presso ogni Comune è costituita una commissione per la mobilità presieduta dal Sindaco o suo delegato, composta:

- da 3 rappresentanti del Comune di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- da 1 rappresentante di ognuno degli enti gestori;
- da 3 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza.

La Commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio, inserendo, ove accolte, le proposte per la mobilità formulate dagli Enti gestori ai sensi del secondo comma del precedente articolo 19, tenuto conto in particolare:

1) della idoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da gravi disturbi di natura motoria;

2) della situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo regionale;

3) della necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura ed assistenza.

La Commissione esprime il proprio parere sugli indirizzi per la gestione del programma di mobilità di cui all'articolo 22.

La Commissione approva il regolamento per il proprio funzionamento.

Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico del Comune.

art. 22

Gestione della mobilità

Per la gestione del programma della mobilità il Comune assume indirizzi, da verificare periodicamente, conformi ai seguenti criteri di massima:

a) dovrà essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendosi altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

b) in sede di prima applicazione della presente normativa sarà data priorità alle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute da soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione; sarà altresì concessa priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minori;

c) non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, nè a coloro che abbiano violato le norme contrattuali;

d) gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati a tal fine, entro un congruo termine, saranno assegnati sulla base della graduatoria generale;

e) dovranno essere predisposte misure, anche finanziarie, che agevolino il cambio di alloggio da parte degli assegnatari.

Gli enti gestori che per grave sottoutilizzazione dell'alloggio, o per altro giustificato motivo, abbiano proposto agli assegnatari ed alla Commissione cambi di alloggio, da questa accolti, ma non eseguiti dall'assegnatario, delibereranno la revoca dell'eventuale riduzione del canone goduta dall'assegnatario ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria di L. 1.000.000.

— TITOLO III

Determinazione del canone di locazione degli alloggi

Art. 23

Utilizzazione del canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente articolo 2 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione a norma del secondo comma dell'art. 25 della L. 8.8.1977 n. 513; nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse incassate pari almeno al 50% dei predetti costi, da destinare:

a) per gli alloggi assoggettati al regime di cui all'art. 10 del D.P.R. 30.12.1972 n. 1036, ai fini previsti dall'art. 25, 3 comma, della L. 8.8.1977 n. 513;

b) per tutti i rimanenti alloggi assoggettati alla disciplina della presente legge, ai fini di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 25, terzo comma, della L. 8.8.1977 n. 513, sulla base dei programmi annuali comunicati alla Regione entro i sessanta giorni successivi alla approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Ente gestore.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi e secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq. 14.

Art. 24

Elementi per la determinazione del canone

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 2 gli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente art. 3, lettera f).

In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi, gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Art. 25

Caratteri oggettivi dell'alloggio

I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli artt. 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della L. 27.7.1978 n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

Art. 26

Classe demografica dei Comuni

In relazione alla classe demografica dei Comuni si applicano i coefficienti stabiliti all'art. 7 della L. 27.7.1978 n. 392.

I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente f) del citato articolo 17 della L. 27.7.1978 n. 392.

Art. 27

Determinazione del canone di locazione

Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio, gli Enti gestori applicano il disposto dell'art. 12, primo e secondo comma, della L. 27.7.1978 n. 392.

Per gli effetti di cui alla presente legge, il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati nell'art. 23 e applicati secondo le specificazioni contenute nei precedenti articoli.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi ERP è determinato a norma dell'art. 14 della legge 27.7.1978 n. 392, per gli immobili ultimati entro il 31.12.1975, abbattuto nella misura del 20%.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, per gli immobili ultimati dopo il 31.12.1975, il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell'art. 22 della legge n. 392, è abbattuto nella misura del 30%.

Ai fini della determinazione della Regione di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge 8.8.1977 n. 513, gli Enti gestori comunicano alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.

A partire dal primo anno successivo all'applicazione dei canoni di cui alla presente legge e in conformità dei criteri stabiliti dal CIPE, il Consiglio regionale stabilisce le modificazioni delle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di ga-

La Giunta regionale determina i modi di gestione del fondo sociale secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio con la deliberazione suindicata.

Spetta altresì al Consiglio di disciplinare la partecipazione degli enti pubblici diversi dagli I.A.C.P. al fondo sociale mediante la destinazione di una quota delle entrate loro derivanti dai canoni determinati ai sensi della lettera c) del precedente articolo 28.

Art. 33

Morosità nel pagamento del canone

La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o a grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grande difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

La morosità del pagamento del canone di locazione comporta, salvo il caso di cui al terzo comma, l'applicazione di una indennità di mora del 15% sulle somme dovute.

TITOLO IV

Disciplina delle autogestioni

Art. 34

Autogestione dei servizi, degli spazi comuni e delle manutenzioni

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione, da parte dell'utenza, dei servizi accessori, degli spazi comuni e delle manutenzioni ordinarie degli alloggi, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

a) per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, l'autogestione sarà espressamente prevista nel contratto di locazione;

b) per gli alloggi già assegnati, l'autogestione sarà realizzata entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge;

c) fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati;

d) per l'autogestione relativa alle manutenzioni ordinarie sarà accreditata all'autogestione stessa una quota pari al 30% della quota di amministrazione;

e) il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti fra gli assegnatari, sarà regolato conformemente ad un regolamento tipo deliberato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali dell'utenza.

Art. 35

Alloggi in amministrazione condominiale

E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per

quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compresi il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministrazione del condominio cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nel confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

TITOLO V

Annullamento, decadenza e risoluzione del contratto

Art. 36

Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune territorialmente competente nel caso di:

a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentita la Commissione per l'assegnazione. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.

L'annullamento dell'assegnazione nel corso del rapporto di locazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. L'ordinanza del Sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Art. 37

Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi

Il Sindaco del comune territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

L'atto del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

garantire il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinarsi alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 513.

Limitatamente ai nuclei familiari che non godono di redditi derivanti da lavoro autonomo ed aventi redditi compresi fra zero e il limite di decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, è ridotto, ove risulti superiore, alla misura del 10% del reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari medesimi.

I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a L. 7.500 mensili o superiori a quelli stabiliti per la locazione degli immobili urbani ad uso abitativo dalla legge 27.7.1978 n. 392.

Art. 28

Calcolo del canone di locazione

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli Enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti, alle percentuali sotto indicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, con le relative percentuali:

a) nella misura del 15% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori, aumentato dell'importo di una pensione sociale;

b1) nella misura del 33% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%;

b2) nella misura del 50% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, compreso tra l'importo di cui al precedente punto b1) e il limite di assegnazione;

b3) nella misura del 70% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, compreso fra il limite del precedente punto b2) e il limite di assegnazione aumentato del 50%;

c) nella misura del 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto b3) fino al limite di decadenza.

Art. 29

Aggiornamento del canone di locazione

Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'art. 27 è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER ed in mancanza di tale provvedimento nella misura del 50% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente ed è applicata dagli Enti gestori a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo citato è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino alla data suddetta e calcolati sulla base del 75% delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Detti aggiornamenti annuali sono computati con decorrenza dal 1 agosto 1979 per gli alloggi assegnati in locazione prima dell'entrata in vigore della legge

27.7.1978 n. 392, sulla base della variazione giugno 1979/giugno 1978 dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT. Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo l'entrata in vigore della citata legge 392 sono computati con decorrenza dal 1 agosto dell'anno successivo alla data dell'assegnazione, sulla base del 75% della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Relativamente agli alloggi di cui al comma precedente, l'aggiornamento annuale del canone da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo il disposto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 30

Collocazione nelle fasce di reddito

Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 28 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma del successivo articolo 31.

In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione ha effetto decorso sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'applicazione del 50% della differenza fra il canone in atto e il canone corrispondente a ciascuna delle fasce di reddito suddette.

Dall'inizio del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, agli assegnatari è applicato l'intero canone di locazione comprensivo degli aggiornamenti di cui al precedente art. 29, corrispondente alle fasce di reddito in cui gli stessi sono collocati.

Nel caso in cui l'applicazione del canone di cui alla presente legge comporti una diminuzione del canone in atto, il nuovo canone è applicato dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

Accertamento periodico del reddito

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata almeno biennialmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 11 ed alle disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora, abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal mese successivo a quello nel quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito palesemente inattendibile si applica il canone di cui al punto c) del precedente art. 28.

Art. 32

Fondo sociale regionale

Con deliberazione del Consiglio regionale è costituito il fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale, collocati nella fascia A) ai sensi del precedente articolo 28.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5.8.1978 n. 457 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 38

Decadenza dall'assegnazione

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente qualora l'assegnatario:

- a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);
- e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per l'accertamento di tali condizioni l'ente gestore verifica almeno biennialmente la posizione degli assegnatari.

Per la dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni stabilite per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio; il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'alloggio, ove ne ravvisi la necessità. Il provvedimento del Sindaco costituisce titolo esecutivo.

Limitatamente agli assegnatari che si trovano nella condizione di cui al punto e) la dichiarazione di decadenza ha effetto previa applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 39.

Art. 39

Decadenza nel caso di superamento del limite di reddito

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione, fino al limite stesso aumentato del 100%. Agli assegnatari per i quali sia accertato il possesso di un reddito superiore al detto limite è comunicato dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del limite stesso. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza sono applicate agli assegnatari interessati le norme della legge 27.7.1978 n. 392, concernenti il regime del canone di locazione.

Gli assegnatari che abbiano ricevuto preavviso di decadenza conseguono, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta Regionale, il diritto alla prenotazione in via prioritaria di alloggio di nuova costruzione da cedere in proprietà o in locazione, ai sensi delle norme sull'edilizia agevolata o convenzionata da realizzarsi a cura degli I.A.C.P. e delle imprese.

A tal fine, l'ente gestore, d'intesa con il Comune e sulla base dell'andamento dei preavvisi di decadenza e delle eventuali richieste avanzate dagli assegnatari preavvisati, formula alla Giunta Regionale le proposte per la localizzazione di interventi di edilizia agevolata e trasmette le eventuali richieste degli assegnatari per l'acquisto in proprietà di alloggi.

L'ente gestore d'intesa con i comuni interessati, gradua i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la decadenza dall'assegnazione è dichiarata ed eseguita, dopo il 1° accertamento annuale consecutivo, nei confronti degli assegnatari il cui reddito familiare sia pari, o superiore al 50% rispetto al limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;

b) entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscono di un reddito che superi, dal 25% al 50%, il limite di reddito consentito per la conservazione sulla qualità di assegnatario, fatta eccezione per gli assegnatari residenti nei comuni destinatari degli interventi di emergenza ai sensi della legge 26.3.82 n. 94, ai quali si applica il termine di cui al successivo punto c);

c) entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari con redditi compresi nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica, incrementato fino al 25%.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge eventuali ulteriori proroghe dell'esecuzione della dichiarazione di decadenza potranno essere autorizzate dalla Giunta regionale per un periodo massimo di un anno, su motivata richiesta del Comune, d'intesa con l'ente gestore, limitatamente a situazioni di accertata e oggettiva impossibilità degli assegnatari di disporre di soluzioni abitative alternative, anche precarie.

Art. 40 *Sanzione amministrativa*

L'assegnatario che non presenti all'ente gestore nei termini stabiliti e comunque non oltre 30 giorni, senza giustificato motivo, la documentazione fiscale e anagrafica richiesta per gli accertamenti previsti dagli articoli 31 e 38, è assoggettato ad una sanzione pecuniaria di L. 500.000.

Per l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente e di quella di cui all'art. 22 si osservano le disposizioni della legge 24.11.1981 n. 689 e le disposizioni regionali di attuazione.

Art. 41

Relazione della Giunta regionale

Trascorsi due anni dalla applicazione della presente legge la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione generale che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 dicembre 1983.

Il Presidente:
BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 8 novembre 1983 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 dicembre 1983.

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE del
22 novembre 1983:

DELIBERAZIONE N. 776

Determinazione limite di reddito per l'accesso all'E.R.P. revisione annuale.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 2 della legge 457/78 per il quale il CIPE determina i criteri generali per l'assegnazione delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica, e quindi per la determinazione del limite di reddito per la partecipazione all'assegnazione degli alloggi medesimi;

Visto l'art. 13 della legge 15.2.1980 n. 25 per il quale tale limite può essere modificato con periodicità annuale;

Considerato che l'ultima determinazione, ai sensi della suddetta legge, fissate in L. 7.000.000 è stata assunta in data 19.11.1981;

Vista la legge regionale n. 64/83 (atti del consiglio) che all'art. 3 ultimo comma in attuazione dei criteri suddetti, prevede che il limite di reddito « è aggiornato ogni anno con deliberazione del Consiglio regionale sulla base delle indicazioni da CIPE o in mancanza sulla base delle variazioni accertate dallo ISTAT del reddito dei lavoratori dipendenti verificatesi nell'anno precedente »;

Considerato che dal 19 novembre 1981, ad oggi il CIPE non ha deliberato alcuna indicazione in merito;

Preso atto che in mancanza di tali indicazioni, la Regione nel determinare l'aggiornamento annuale è tenuta comunque a procedere sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT, del reddito dei lavoratori dipendenti;

Visto che la variazione ISTAT del reddito dei lavoratori dipendenti verificatesi nel periodo dicembre 1981-marzo 1983 è pari al 20.83%;

Considerato che per il periodo successivo al marzo

1983 l'ISTAT non è ancora in grado di fornire dati relativi;

Ritenuto di dover in ogni caso aggiornare il reddito di cui trattasi alla data del 31.10.1983 e pertanto di considerare il presumibile aumento nel periodo aprile 1983 ottobre 1983 ricorrendo alla media mensile verificatesi nel periodo dicembre 1981 - marzo 1983;

Preso atto che tale aumento corrisponde ad una percentuale 1,30% mensile e che pertanto nel periodo considerato la variazione è pari al 9,10%;

Considerata l'opportunità di procedere a detta revisione in quanto il limite di reddito in vigore esclude quasi del tutto la possibilità, per le famiglie dei lavoratori dipendenti, di presentare la domanda di accesso agli alloggi di E.R.P.;

Ritenuto che l'adeguamento di cui sopra debba tener conto dell'intera percentuale della variazione come sopra accertata e che pertanto il limite di reddito di cui trattasi debba essere determinato in L. 9 milioni 100.000 (novemilioncentomila)

(L. 7.000.000 x (1 + 29,93)):

DELIBERA

Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica è determinata in L. 9.000.000 (novemilioni) (1).

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto

(1) Così come modificato con la deliberazione n. 776 del 28 dicembre 1983 nel fornire le controdeduzioni.

Il Segretario:
G. MORELLI - PALANDRI

Il Presidente:
G. FRANCI

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

SCHEDA DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DEI PROGETTI

Progetto di proprietà della Ditta _____

ad uso _____ sito in _____

Via _____ Sez. _____ f.° _____

ARCHITETTO
ALL'INGEGNERE CAPO - SEDE

Esaminato il progetto sopradetto si fa rilevare quanto segue:

Il progetto è in regola col P.R.G. approvato con D.M. n° 2753 del 2.3.1971 vigente ☐

Il progetto presenta le seguenti differenze:

Classificazione della zona _____

Distanza dal confine n. _____

" " " S. _____

" " " E. _____

" " " O. _____

Distanza dalla strada o suo asse _____

Rapporto di copert. Sup. Cop. / Sup. ter _____

Indice di fabbricabilità mc./mq. _____

Superficie coperta (Max) _____

Altezza del fabbricato _____

N° dei piani _____

Arretramento piano attico _____

Cortili interni _____

Aggetti e sporganze _____

Sup. a parch. art. 18 L. 765 _____

" " " 17 " " standard _____

Prescriz. di P.R.P. a lottizzazione _____

P.R.G. 1971

Carrara, li _____

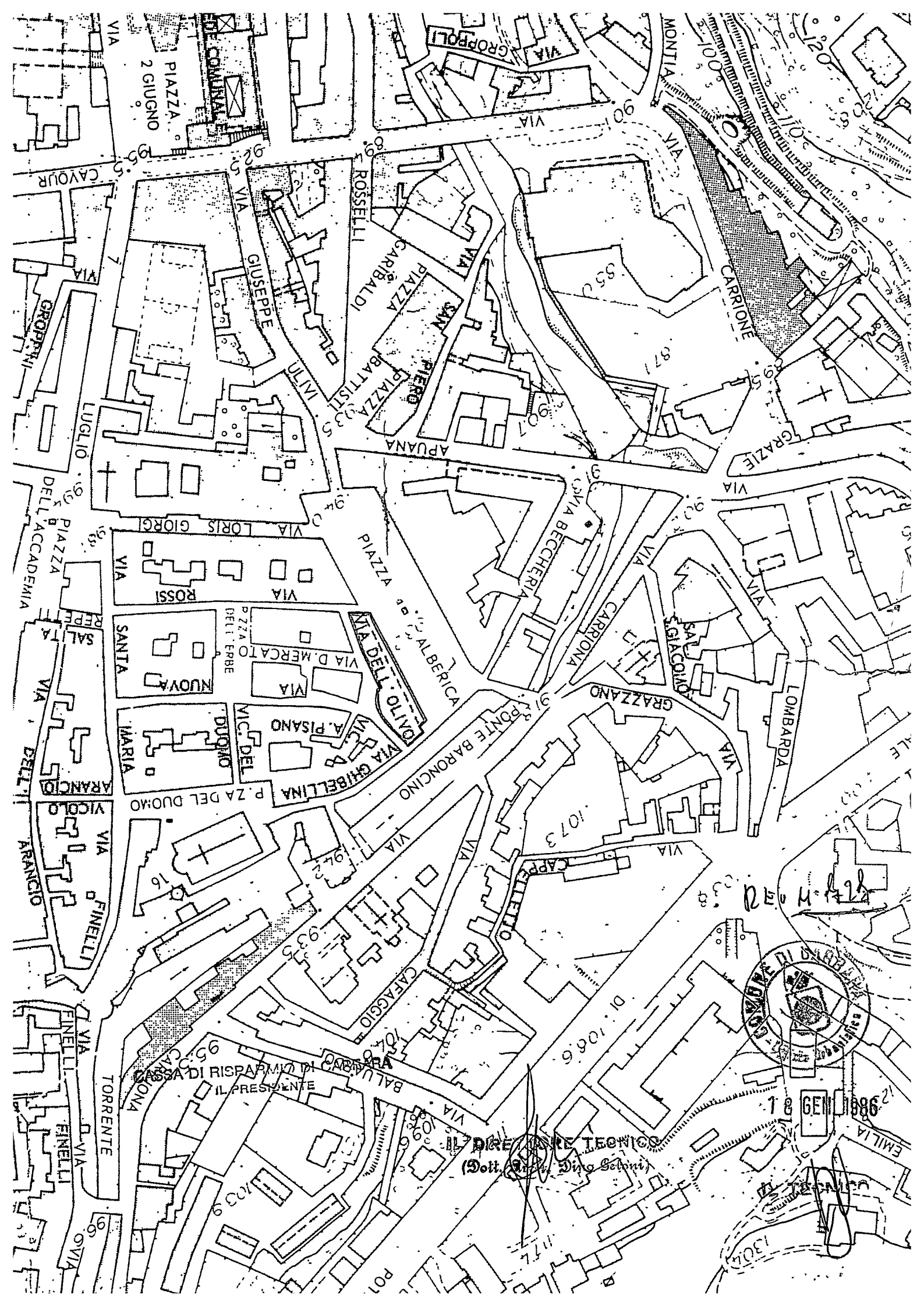
L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE

IL TECNICO

ESI		PROC.
P.I.	CANTINE	CANTINE
P.T	NEGOZI (4 UNITA')	NEGOZI 4 (UNITA')
P.D	NEGOZI 1 UNITA' ABITATIVE 4 "	UFFICI N° 6 UNITA'
P1°	ABITAZIONE 3 UNITA' UFFICIO 1 UNITA'	ABITAZIONI 10 UNITA'
P2	ABITAZIONE 8 UNITA'	ABITAZIONE 10 UNITA'
P3	ABITAZIONE 4 UNITA'	ABITAZIONE 6 UNITA'

NEGOZI - 5
 UFFICI - 1
 ABITAZ - 19

NEGOZI - 4
 UFFICI - 6
 ABITAZ - 26



CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Dino Settoni)



18 GEN 1986



*Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali*

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI

PISA

DI

Prot. N° 02667/F¹⁵⁸ *Allegati*



29 APR. 1988

19

C.1. Mod. Ed.

f. Disposit. 3.5.88

Azienda Territoriale Resi-
denziale di Massa Carrara

Via Roma n° 30

54033 Carrara (MS)

*Risposta al Foglio del
Dir. L. N°*

OGGETTO: Carrara (MS) - Palazzo "Le Logge" Piazza Gino Lucetti
autorizzazione lavori di ristrutturazione.

p.c. Al Sindaco del Comune di
Carrara (MS)

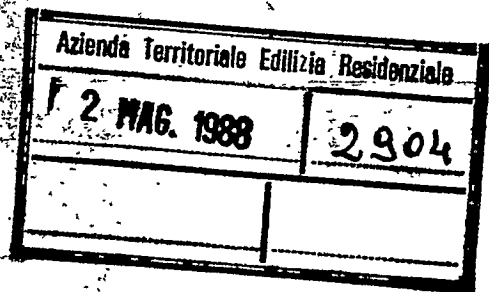
In riferimento alla richiesta del 24/3/88 questa Soprinten-
denza esprime parere favorevole all'intervento.

I lavori saranno comunque seguiti anche da questo Ufficio
che si riserva di apportare in corso d'opera eventuali modifiche
che si ritenessero più opportune.

Si rimane in attesa della comunicazione dell'inizio dei
lavori.

IL SOPRINTENDENTE

(Dott. Arch. Giovanni Piancastelli Politi)





EDIZIONE
DI MASSA
CARRARA
TERZIO



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

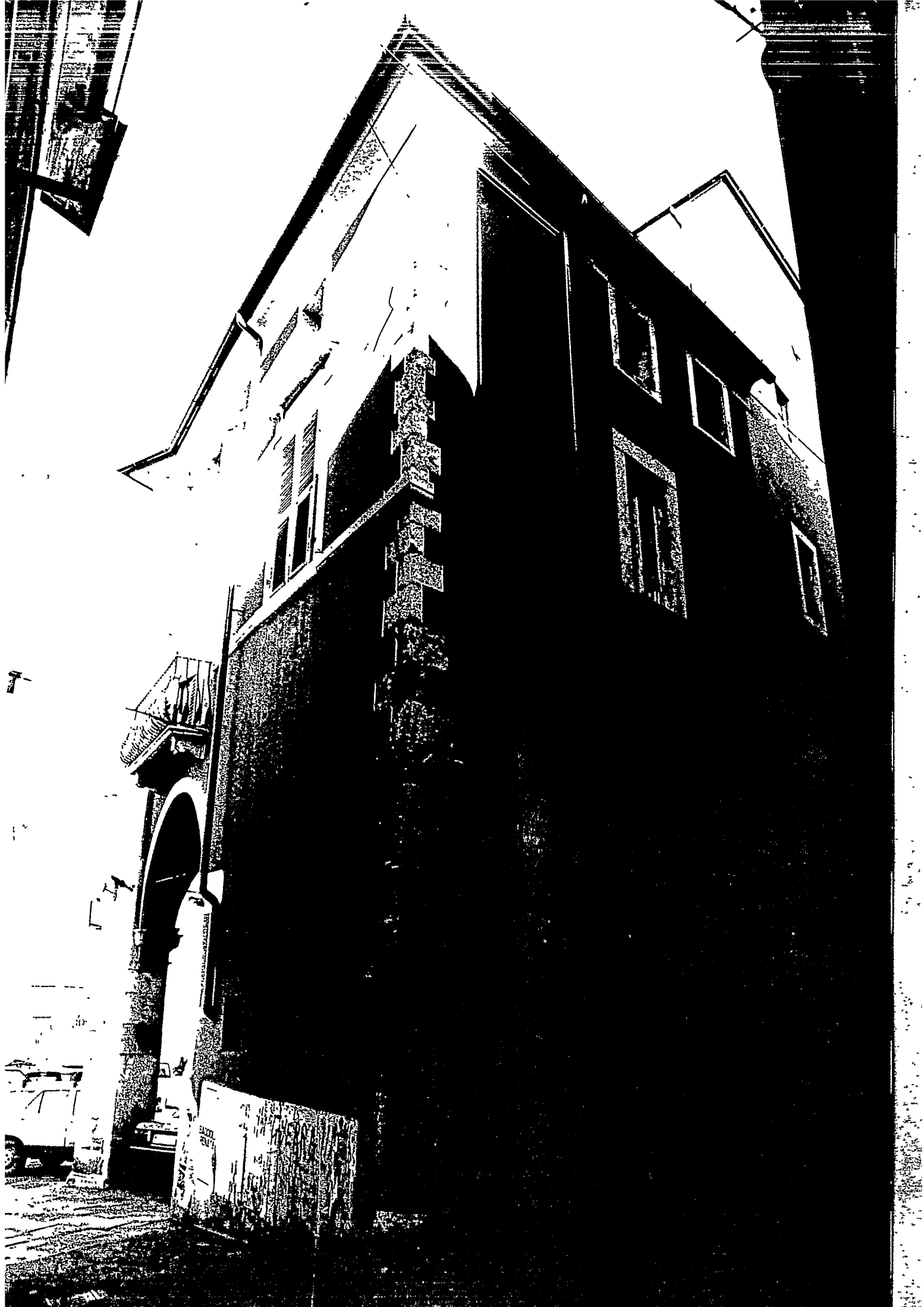
della Provincia di Massa e Carrara

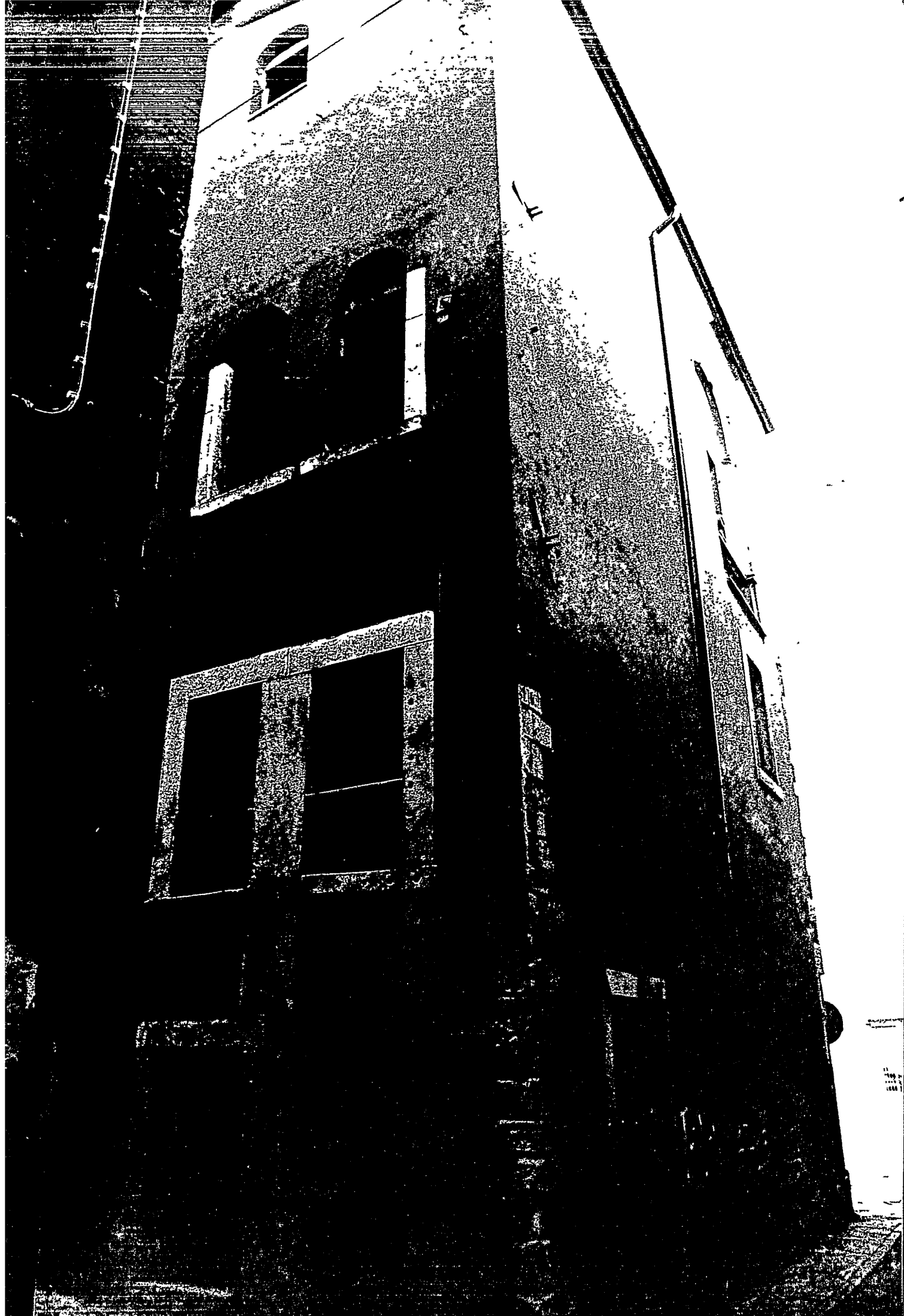
SEDE IN CARRARA



CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE TECNICO







COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de)

Costruzione posta in CARRARA via P.zza GINO LUZZI "LE LOGGE"
di proprietà di A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE DI MASSA CARRARA

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico SI -

Le acque luride verranno allontanate a mezzo di TUBI IN P.V.C.

e convogliate in FOSSA SETTICA DI DECAANTAZIONE

2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta NO -; a W.C. con cassetta di cacciata di l. 12

I tubi di caduta saranno in P.V.C., collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m. 1.00-

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. 1.60-

I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta SI -

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;

I liquami saranno: ~~1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)~~

~~2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camera, distanti dalla casa m.~~

3) in una fossa settica a 4 camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza	1.45-	1.45-	1.45-	1.45-
lunghezza	2.90-	1.40-	1.40-	1.65-
altezza (utile)	1.80-	1.80-	1.80-	1.80-

FOGHATURA COMUNALE

I liquami chiarificati verranno convogliati in ~~una fossa a perdere (o in un impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. a persona vano.~~

~~L'altezza della fossa a perdere sarà di m. tenuto conto dell'altezza della falda freatica.~~

Le fosse settiche ~~e le fosse a perdere~~ saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti

~~Le fosse a perdere distano m. dalle fondamenta dell'abitazione.~~

Altre notizie:

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di $\phi 125$ di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino mt 1.00 - oltre il colmo, 1 canna di ventilazione statica di sezione $\phi 125$; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. 2 ~~e munita di griglie in basso con apertura posta a m. dal pavimento.~~

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto SI ~~con serbatoi coperti~~ che alimentano anche la cucina SI ~~non alimentano la cucina~~

2) - da un pozzo 3) -

il pozzo distante dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.

Il pozzo è fondo m.; è a valle a monte dal pozzo nero fossa settica : fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: ~~in una concimaia~~; dalla Nettezza Urbana SI I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori INDICATI DALLA NETTEZZA URBANA.

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale SI

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0.40 sarà areato SI

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 4.72. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato 3.00 interrati per m. 3.00; del piano terra 3.65/3.20 dell'ammezzato; dei piani intermedi 2.73/4.20; dell'ultimo piano, attico 3.10

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a 1/8 della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 0.30- una alzata di cm. 0.17- Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente SI- ed interrotte da pianerottoli SI- ~~Non aeree ed illuminate ma~~

4) - Le pareti esterne saranno intonacate NO-

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate VERTICALMENTE DA PLUVIALI DEL ϕ DI CM. 10 IN RATE E ORIZZONTALMENTE DA TUBAZIONI IN PVC. DEL ϕ DI CM. 10.

6) Sarà fatto lo stenditoio NO-

7) La casa sarà soffittata NO-

8) ~~Le soffitte saranno usabili abitabili/non usabili~~

La copertura sarà eseguita in TEGOLE MARGHERESI.

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico PARETI IN POLISTIROLO E SOFFITTO CON POLIURETANO ESPANSO.

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore SI-

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato MATTONI IN POROTON -

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi di chiusura SI -

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria SI- e di canna fumaria della seguente dimensione ϕ 80. con sezione: circolare ~~rettangolare quadrata~~. Il comignolo arriverà fino a m. 1.50 oltre il culmine del tetto e terminerà

~~Oppure~~

~~Le cucine saranno munite di canne multiple tipo~~

~~La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine, la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine~~

~~La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.~~

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. 150- e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 1.50- e sarà munita di aspiratore statico,

il vano sarà aereato a mezzo di FINE STRA

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

il locale sarà aereato mediante

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno.

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. _____ di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³ _____, la potenza della caldaia di Cal/h _____. La canna fumaria avrà l'altezza di m. _____ ed una sezione di cmq. _____

c - altro sistema:

CALDAIETTA MURALE A GAS-METANO CON PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA DA 30.000 CALORIE.

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati. la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti NO -

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato SARÀ PRESENTATA APPOSITA
RELAZIONE IN CONFORMITÀ DEL DISPOSTO DELLA LEGGE 373
E DISPOSIZIONE REGIONALE (DELIBERA 744/80)

d - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto

IL TECNICO

IL PROPRIETARIO

CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA
IL PRESIDENTE

ALLA REGIONE TOSCANA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
DI MASSA CARRARA
Via Democrazia, 17-MASSA
Tel. 0585/43791



COPIA

IL COMUNE

Co. segna a 28 MAR 1993
da ARCH. RICCARDO TESTITORE
(firma) *[Signature]*

DEPOSITO AI SENSI DI:

A

B

☐ L.64/74, L.1086/71 ☐ L.64/74 e L.R.88/82
e L.R.88/82

☐ PROGETTO NUOVO

☒ VARIANTE N° AL PROGETTO N° 322

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

C

RISTRUTTURAZIONE DEGLI ORIZZONTAMENTI

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

D

TIPO DI INTERVENTO-LAVORI DI:

E

COMUNE DI CARRARA PROV. MS
FRAZIONE
VIA/PIAZZA ALBERICA N°
ESTREMI CATASTALI
ESTREMI CARTA TECN. REGIONALE
ESTREMI AUT./CONC. COMUNALE
ESTREMI ART. 26 L. 47/85
DESTINAZIONE URBANISTICA AREA
INTERVENTO IN:
☒ PIANURA ☐ SU VERSANTE
CLASSE DI FATTIBILITA' (1)

1. ☐ NUOVA COSTRUZIONE MURATURA
2. ☐ NUOVA COSTR. C.A./ACCIAIO/MISTO ACC. C.A.
3. ☐ NUOVA COSTRUZIONE IN LEGNO
4. ☐ NUOVA COSTRUZIONE PANNELLI PORTANTI
5. ☐ ADEGUAMENTO DI EDIFICIO ESISTENTE
6. ☒ MIGLIORAMENTO EDIFICIO ESISTENTE

COMMITTENTE

F

PROGETTISTA

G

A.T.E.R. (2)
RESIDENTE IN CARRARA
VIA/PIAZZA
N° TELEFONO
IN QUALITA' DI
DOMICILIATO IN

A.T.E.R.
ARCH. DINO GELONI
ISCRITTO ALL'ALBO ARCHITETTI
DELLA PROV. MS CON N°
CON DOMICILIO IN
VIA/PIAZZA N°
N° TELEFONO

DIRETTORE LAVORI A.T.E.R.
ARCH. DINO GELONI

H

DITTA COSTRUTTRICE

I

ISCRITTO ALL'ALBO ARCHITETTI
DELLA PROV. MS CON N°
CON DOMICILIO IN
VIA/PIAZZA N°
N° TELEFONO

FOLLVERNA 22A S. R. L.
CON SEDE LEGALE IN AVEN 2A
VIA/PIAZZA XX SETTEMBRE N° TEL. 177/16
LEGALE RAPPRESENTANTE
RESIDENTE IN
VIA/PIAZZA N° TEL. 857197

ALLEGATI ALL'ISTANZA DI DEPOSITO

L

1. ☐ RELAZIONE GENERALE SULL'INTERVENTO
2. ☐ RELAZIONE GEOLOGICA
3. ☐ RELAZIONE GEOTECNICA (3)
- RELAZIONE DI CALCOLO DELLE FONDAZIONI
- MERO RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE

6. ☐ RELAZIONE SUI MATERIALI
7. ☐ FASCICOLO CALCOLI STRUTTURE
8. ☐ FASCICOLO CALCOLI FONDAZIONE
9. ☒ DISEGNI ARCHITETTONICI (N° TAV. 21)
10. ☐ DISEGNI ESECUTIVI DI CUI AI PUNTI 7 E 8
(N° TAV.)

nei casi in cui il manufatto ricada in area dotata di indagini geologiche ai sensi della L.R. 94/85.

in caso di più committenti riportare tutti i nominativi nella casella M

nei casi di costruzione su versante deve essere allegata anche la verifica di stabilità del versante, considerando che il carico trasmesso dai/dagli edifici (DM 11/03/88).

ADEGUAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI

Q

- 1 ☐ SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO
 2 ☐ VARIAZIONE DI DESTINAZIONE
 3 ☐ INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DELLE STRUTTURE
 4 ☐ INTERVENTI DI RINNOVO E SOSTITUZIONE DELLE STRUTTURE
 5 ☐ INTERVENTI DI RIINTEGRO DELLE STRUTTURE

TIPOLOGIA EDILIZIA PREVALENTE

R

- 1 ☐ MURATURA
 2 ☐ CEMENTO ARMATO
 3 ☐ ACCIAIO
 4 ☐ MISTA MURATURA/C.A. ACCIAIO
 5 ☒ MISTA C.A./ACCIAIO
 6 ☐ LEGNO
 7 ☐ TIPOLOGIA SPECIALISTICA PREFABBRICATO IN C.A.
 8 ☐ TIPOLOGIA SPECIALISTICA CHIESE EDIFICI MONUMENTALI

DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA'

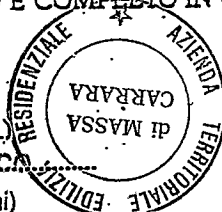
IL SOTTOSCRITTO A.T.E.R. IN QUALITA' DI PROGETTISTA DICHIARA CHE IL PROGETTO DEPOSITATO E' CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE. ESECUTIVO E COMPLETO IN OGNI SUA ELABORATO.

IL PROGETTISTA

(TIMBRO E FIRMA)

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Arch. Dino Geloni)



IL SOTTOSCRITTO EDILVERNAZZA IN QUALITA' DI COSTRUTTORE DICHIARA CHE SI IMPEGNA A REALIZZARE L'OPERA COSI' COME E' DESCRITTA NEL PROGETTO.

IL COSTRUTTORE

EDILVERNAZZA s.r.l.

Viale XX Settembre, 177/b

54033 CARRARA

Partita IVA 00233040450

Tel. 0595/32772 Fax 0595/7197

IL SOTTOSCRITTO A.T.E.R. IN QUALITA' DI DIRETTORE DEI LAVORI DICHIARA CHE IL PROGETTO DEPOSITATO E' ENEGUBILE.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(TIMBRO E FIRMA)

Dott. Arch. Dino Geloni



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

4. ☐
 5. ☐
 (1)
 (2)
 (3)
 an

SCHEDA DATI

NUMERO DELLE UNITA' D'USO..... CUBATURA EDIFICIO.....

VOLUME STRUTTURE IN CALCESTRUZZO

DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO

N

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | ☐ SCUOLE ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE | 12 | ☐ EDIFICI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI PRODUTTIVI SPECIALI |
| 2 | ☐ OSPEDALI E ATTREZZATURE OSPEDALIERE E/O SANITARIE | 13 | ☒ EDIFICI RESIDENZIALI |
| 3 | ☐ MUNICIPIO E/O EDIFICI COMUNALI, CENTRI DI CIRCOSCRIZIONE | 14 | ☐ EDIFICI PER UFFICI, LABORATORI, STUDI ETC. |
| 4 | ☐ PREFETTURE E CASERME | 15 | ☐ ALBERGHI, RISTORANTI, ATTREZZATURE TURISTICHE IN GENERE |
| 5 | ☐ LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI PUBBLICI E PORTUALI | 16 | ☐ EDIFICI PRODUTTIVI |
| 6 | ☐ EDIFICI E STRUTTURE OSPITANTI IMPIANTI PER SERVIZI TECNOLOGICI DI INTERESSE GENERALE | 17 | ☐ EDIFICI ED ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA |
| 7 | ☐ VIADOTTI E PONTI | 18 | ☐ EDIFICI COMMERCIALI |
| 8 | ☐ CINEMA E TEATRI | 19 | ☐ DEPOSITO MERCI, RICOVERO MEZZI, RICOVERO ANIMALI |
| 9 | ☐ CHIESE | 20 | ☐ CIMITERI |
| 10 | ☐ LOCALI DA BALLO E PER SPETTACOLO | 21 | ☐ EDIFICI PER LA COLLETTIVITA' |
| 11 | ☐ LOCALI ED ATTREZZATURE PER RIUNIONI | 22 | ☐ ATTREZZATURE ANNONARIE |

TIPOLOGIE EDILIZIE EDIFICI NUOVA COSTRUZIONE

O

- | | |
|---|--|
| 1 | ☐ CEMENTO ARMATO |
| 2 | ☐ ACCIAIO |
| 3 | ☐ MISTA C.A./ACCIAIO |
| 4 | ☐ TIPOLOGIA SPECIALISTICA PREFABBRICATA IN C.A. |
| 5 | ☐ PANNELLI PORTANTI PREFABBRICATI IN C.A. |
| 6 | ☐ PANNELLI PORTANTI IN C.A. COSTRUITI IN OPERA |
| 7 | ☐ PANNELLI PORTANTI IN MURATURA ARMATA IN OPERA |

MIGLIORAMENTO EDIFICIO ESISTENTI

P

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | ☐ INTERVENTO SU STRUTTURE VERTICALI | N° |
| 2 | ☐ INTERVENTO SU STRUTTURE ORIZZONTALI | N° |
| 3 | ☐ INTERVENTO SULLE COPERTURE | N° |
| 4 | ☐ INTERVENTO SU SCALE | N° |

NUMERO COMPLESSIVO INTERVENTI

N°

NUMERO UNITA' D'USO INTERESSATE

N°

PIANO

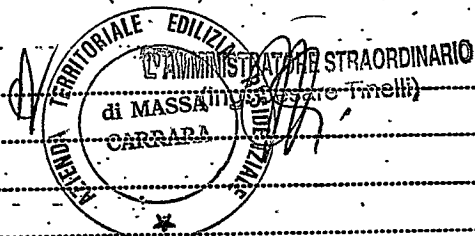
PIANO

ne
in
nei
che il

M

COMMITTENTE

(FIRMA)



DITTA COSTRUTTRICE

(FIRMA)

EDILVERNAZZA s.r.l.

Viale XX Settembre, 177/b

54032 CARRARA

Partita IVA 00233040450

Tel. 0585/859772 Fax 857197

COMMITTENTI

A.T.E.R.

PROGETTISTI

A.T.E.R.

DIRETTORE DEI LAVORI

A.T.E.R.

DITTA COSTRUTTRICE

EDILVERNAZZA S.R.L.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

REGIONE TOSCANA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARADEPOSITATO presso il Genio Civile di Massa Carrara
Legge Regionale n. 1000
8.9.1979 n. 1000.

Prato 1/322 o.s.

Prot. N° 1365 Massa, n° 15

5 APR 1995

S. DIRIGENTE
Dott. CAZZI

Al Sindaco di Canore (175)



Il Sig. Suporini Franco, residente in
Canore (175) v. l. dell'Olivo n. 7
chiede copie informali delle licenze edilizie
n. 116 rilasciate dal Comune di Canore in
data 5 aprile 1988 all'Amministratore Peritabile per
l'Edilizia residenziale delle Fratture di Canore
Canore per operazioni IVA.

Canore 1 Dicembre 1997

Suporini Franco

02 DIC. 1997

11297

SETT. URBANISTICA	
017400	03 DIC 97
CAPOGRUPPO RESPONSABILE	

*Uff. Urbanistica
fo. archivio*

*81/89
PL*

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE già I.A.C.P.
DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA
SEDE IN CARRARA

Tel. 72.241 - 72.242 - Casella Postale 320 - C.A.P. 54033

P. IVA e C.F. 0009379 045 9

30 LUG. 1993

Carrara, li

Prot. N. 6888

Rif.to al foglio

Al Comune di CARRARA

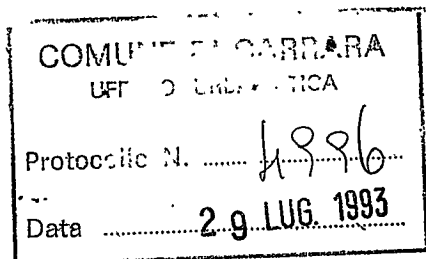
Ufficio Urbanistica

OGGETTO: Dichiarazione liberatoria

54033 CARRARA

In riferimento alla nota protocollo 11355/1963/92 del 30/05/92, si dichiara ai sensi della Legge 3.08.1990 n. 241 e del D.P.R. n. 333 del 3.08.1990 che il fabbricato in Piazza Alberica, del quale é stato chiesto il rinnovo della concessione edilizia, non é composto da alloggi superiori a mq. 400.

Distinti saluti.



Il Presidente
(Giuseppe Panfietti)



Si prega di citare nella risposta il numero di protocollo della presente, trattando un solo argomento per lettera.

--	--	--

Allegati:



COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

Prot. n° 11355 / 1963
del 31 Marzo 1993

Alla cortese attenzione Sig.
A.T.E.R.
VIA ROMA 30
54033 CARRARA

RACCOMANDATA R.R.

Oggetto: Richiesta concessione edilizia - comunicazione.

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 6/04/92 con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10, per lavori di: Ristrutturazione
Residenza in CARRARA, PIAZZA GINO LUCETTI (ALBERICA)

Si comunica, che a seguito del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella riunione del 10/04/92 n° 6 la medesima è stata accolta a condizione:
FAVOREVOLE AL RINNOVO

La concessione potrà essere rilasciata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- EVENTUALE DELEGA PER IL RITIRO ATTI
- RICEVUTA COMPROVANTE IL PAGAMENTO DEI DIRITTI PER IL RITIRO CONCESSIONE
- UNA MARCA DA BOLLO DA L. 30.000
- COMPILAZIONE MOD. ISTAT
- UNA MARCA DA BOLLO DA L. 30.000
- DEPOSITO PROGETTI AI SENSI LEGGE 46/90

1) Si allega lettera indicante :

- a) gli importi dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale relativi agli oneri richiesti per la concessione ai sensi di legge (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione);
- b) scadenze per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 47 della Legge 5 Agosto 1978, n° 457 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione;
- c) scadenze per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 11 2° comma della Legge 28 gennaio 1977, n° 10 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione.

2) SI PRECISA CHE LA PRESENTE COMUNICAZIONE **NON COSTITUISCE IN ALCUN MODO ATTESTAZIONE DI AVVENUTA FIRMA DELLA CONCESSIONE** DA PARTE DEL SINDACO E CHE LA FIRMA STESSA E' SUBORDINATA AGLI ADEMPIMENTI E AI PAGAMENTI SUDETTI.

3) Che dalla data di ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma 4° della Legge 28 gennaio 1977, n° 10, per l'inizio dei lavori e di tre anni per l'ultimazione.

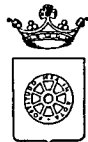
Gli atti necessari per il rilascio della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro un anno pena la decadenza di cui in premessa.

p. IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico nei giorni di LUNEDÌ GIOVEDÌ SABATO dalle ore 9:00 alle 13:00.

Tecnico : Ist.Tec. PEZZICA Geom. RODOLFO
Amministrativo : Coll. Amm. LOMBARDINI Sig. SILVERIO

Istruttoria n° 712/93
Stampa del 31 Marzo 1993



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONI NON ONEROSE

TABELLA E SCHEMI per calcolo oneri di urbanizzazione e per- centuale afferente il costo di costruzione

L. 28 - 1 - 1977 n. 10 - LR. 30 - 6 - 84 n. 41

PROPRIETARIO

A.T.E.R.

DI VIA/CARRARA

PROGETTISTA

Dott. Arch. GELONI DINO

A.T.E.R.

Fabbricato sito in loc.

CARRARA

Via P.zza A.D.F.R.I.C.H

Mapp. 376

Foglio 1/10

☐ Progetto presentato in data 1/2/1988 Prot. N° 4040 / 517

☒ ~~Rinnovo~~ PER OPERE DI FINITURA
☒ Soluzione N° _____ presentata in data 6/4/1992 Prot. N° 11355 / 1062

☐ Variante sostanziale ☐ presentata in data _____ Prot. N° _____ / _____
☐ Variante non sostanziale ☐

alla costruzione / ampliamento / modifiche / ristrutturazione / _____
di un fabbricato uso abitazione / artigianale o industriale / direzionale commerciale turistico / agri-
colo o rurale / pubblico o attrezzatura collettiva / dotato di impianti che utilizzano energia solare

con struttura portante in muratura e/o laterizio ☒ cemento armato ☐ altri ☐

Zonizzazione di (informativa)

PRGC A

Zona di saturazione ☒ } Art. 16 Punto 3
Zona di espansione ☐ } L.R. 30/6/84 n. 41

Zona omogenea A / B / C / D / E / F / (D.M. 2-4-68 n. 1444)

Piano attuativo SI/NO PPA SI/NO PEEP SI/NO (Evidenziare con croce o circolo i casi ricorrenti)

VOLUMI COMPLETAMENTE NUOVI (vedi schema allegato progetto).

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc _____

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna Mc _____
(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

**Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Cam..** Mc _____

Portici in aggiunta o pilotis Mc _____

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro Mc _____

TOTALE Mc _____

VOLUMI DA RISTRUTTURARE

Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 21/5/80 N° 59
categoria D1 / D2 / D3 / Ristrutturazione urbanistica

Volumi al di sotto del piano di campagna Mc _____

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna Mc _____
(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

**Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Com.** Mc _____

Portici in aggiunta o pilotis Mc _____

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro Mc _____

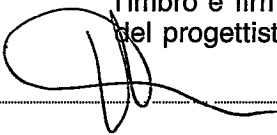
TOTALE Mc _____

RIEPILOGO GENERALE

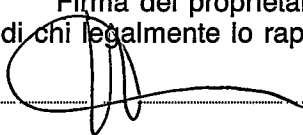
CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI RINNOVO PER FINITURE

I sottoscritti dichiarano che il progetto ed il presente allegato sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

Timbro e firma
del progettista



Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)



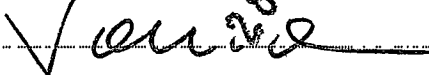
Il sottoscritto proprietario dichiara di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18.1.77 n. 10.

Firma del proprietario
(o di chi legalmente lo rappresenta)

(Vedi atto Notaio _____ del _____.)

Controllato IL TECNICO

ARCHITETTO CAPO



Eventuale parere Ufficio Legale o Segreteria

Parere Commissione edilizia
favorevole/contrario in data

10.4.92 n. 6 Carrara Il 31/3/93

IL SINDACO



AL COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

PROGETTO DI: RINNOVO PER FINITURE

di proprietà: A.T.E.R.

sito in CARRARA

via P.226 ALBERICA

Mapp. n. 376

foglio n. 40

Il sottoscritto Dott. Arch. GELONI DINO / A.T.E.R. nella qualità di

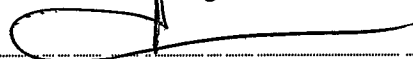
progettista delle opere di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n. 4 del 5.2.60 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n. 1088 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, e D.M. 16.2.82 dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare e D.M. suddetti non è imposto l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto:

NON RIENTRANTE NEI CASI RICHIESTI.

Carrara, li

28 / 9 / 1982

Timbro e firma
del Progettista



27 SET. 1988

COMUNE DI CARRARA
C.A.P. 54033

Ufficio UrbanisticaN. 4040/517/88 di Prot.

Risposta a nota n. _____ del _____

Allegati n. _____

OGGETTO: TRASMISSIONE PROGETTO

COMMISSIONE INTERCOMUNALE

BENI AMBIENTALI

ZONA N°2

Via Democrazia

- MASSA

RACCOMANDATA

Per il parere di competenza, si trasmette il progetto del sig. A.T.E.R.

_____ residente in CARRARA Via ROMA
_____ n° 30 per i lavori di RESTAURO FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE
E COMMERCIO il quale è stato approvato dal-
la Commissione Edilizia Comunale in data 10.8.1988 verb. n° 27.

Il progetto ricade in area classificata dal P.R.G.C. "ZONA EDILIZIA A USE
P.P. DEL CENTRO STORICO IN AREA DI RECUPERO CON VINCOLO C.B.A.
la cui normativa è contemplata all'art. _____ delle Norme Tecniche di Attuazione

Si allega la seguente documentazione:

- a) N°2 copie dei disegni
- b) Documentazione fotografica
- c) Copia aereofotogrammetrica
- d) Copia stralcio di P.R.G.

- IL SINDACO



ec/Pg



UFFICIO TECNICO ERARIALE

di Massa Carrara

Massa

25 OTT. 1988

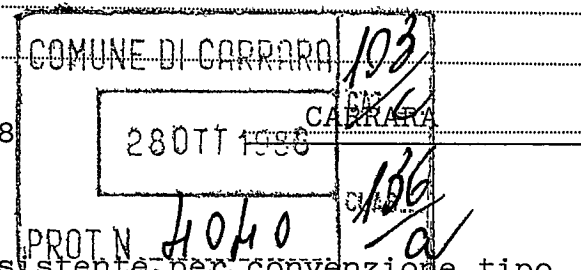
Al COMUNE di



Prot. N. 4943 Allegati Vari

Risposta al foglio del 3/10/1988

Div. - Sez. - N. 4040/517/88



OGGETTO: Valutazione del fabbricato esistente per convenzione tipo

per la concessione relativi ad interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge 28.1.1977 n.10 e delibera Consiglio Regionale Toscana n.260 del 23.5.1978.

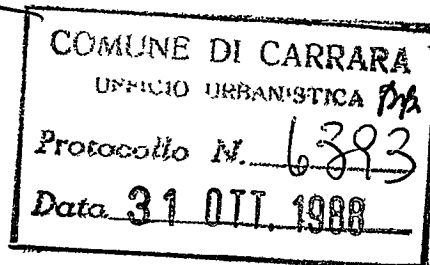
Si restituisce la documentazione tecnica qui trasmessa facendo presente di non poter aderire a quanto richiesto poichè, ai sensi dell'art.5 della Deliberaz. del Consiglio Regionale Toscano n.260 del 23.5.1978 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.30 del 23/6/1977), la stima di unità immobiliari di edilizia abitativa da assoggettare a convenzione (legge n.10 del 28/1/77) deve essere redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Quest'U.T.E. potrà essere interessato al riguardo solo per esprimere il proprio parere sul prezzo attribuito.-

IL DIRETTORE REGGENTE

(Dr. ing. Claudio Czaferoni)

Assessore Berli





COMUNE DI CARRARA

C.A.P. 54033

Ufficio UrbanisticaN. 4040/511/8 di prot.

Risposta a nota n. del

Allegati n.

OGGETTO: TRASMISSIONE PROGETTO

COMMISSIONE INTERCOMUNALE

BENI AMBIENTALI

ZONA N°2

Via Democrazia

- MASSA

RACCOMANDATA

Per il parere di competenza, si trasmette il progetto del sig. A.T.E.R.

_____ residente in CARRARA Via ROMA
_____ n° 30 per i lavori di RESTAURO FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE
E COMMERCIO il quale è stato approvato dal-
la Commissione Edilizia Comunale in data 10.8.1988 verb. n° 27.

Il progetto ricade in area classificata dal P.R.G.C. "ZONA EDILIZIA A NEL
P.P. DEL CENTRO STORICO IN AREA DI RECUPERO CON VINCOLO C.B.A.
la cui normativa è contemplata all'art. _____ delle Norme Tecniche di Attuazione

Si allega la seguente documentazione:

- a) N°2 copie dei disegni
- b) Documentazione fotografica
- c) Copia aereofotogrammetrica
- d) Copia stralcio di P.R.G.

IL SINDACO

26/9/88

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

SEDE IN CARRARA

TEL. 72.241 - 72.242 - C.A. P. 54033

Carrara, li

Prot. N.

Rif.to al foglio

OGGETTO: PROGETTO DI RESTAURO DI UN
FABBRICATO NEL CENTRO STORICO
COMUNE DI CARRARA - Piazza Gi-
no Lucetti " LE LOGGE"
Legge 5/8/78 n° 457 (V° Biennio)

Al

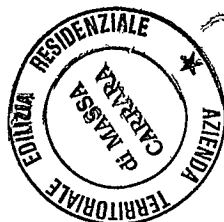
Signor SINDACO

Comune di Carrara

54033 - CARRARA

Il sottoscritto Dott. Arch. Dino Geloni, nella sua qualità di Progettista del fabbricato di cui alla presente richiesta, presa conoscenza del contenuto della Circolare n. 4 del 5/2/ 1960 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n.1088 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, dichiara sotto la propria personale responsabilità che il Progetto riguarda edificio per il quale a mente della Circolare predetta non è imposto l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco, in quanto ogni alloggio è dotato di caldaiette singole.

Il Progettista
(Dott. Arch. Dino Geloni)



--	--	--

Allegati :

Si prega di citare nella risposta il numero di protocollo della presente, trattando un solo argomento per lettera.



29 APR 1988

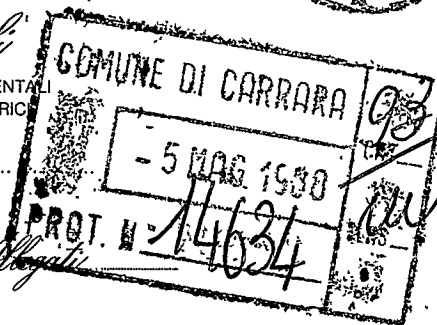
19

Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI
ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI

PISA

DI



Azienda Territoriale Resi-
denziale di Massa Carrara

Via Roma n° 30

54033 Carrara (MS)

Prot. N° 02667/FK8

Risposta al Foglio del
Div. Ser. N°

OGGETTO: Carrara (MS) - Palazzo "Le Logge" Piazza Gino Lucetti
autorizzazione lavori di ristrutturazione.

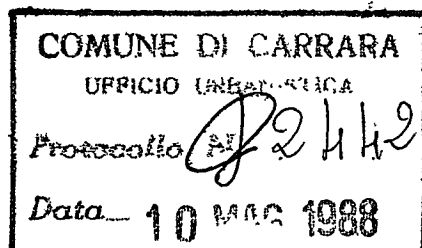


p.c. Al Sindaco del Comune di
Carrara (MS)

In riferimento alla richiesta del 24/3/88 questa Soprinten-
denza esprime parere favorevole all'intervento.

I lavori saranno comunque seguiti anche da questo Ufficio
che si riserva di apportare in corso d'opera eventuali modifiche
che si ritenessero più opportune.

Si rimane in attesa della comunicazione dell'inizio dei
lavori.



IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Giovanna Biancastelli Politi)

Presi
10/5/88

Assessore Donni

COMUNE DI CARRARA

Mod. 3

V 4040/517 -88 di prot

Li

8 FEB. 1989

Pratica N. _____

Concessione N. _____

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE A EDIFICARE - COMUNICAZIONI.

RACCOMANDATA R.R.

Al A.T.E.R.

VIA ROMA, 30

54033 CARRARA

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 1 Febbraio 1988 (classificata al n. 4040/517) con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per lavori di ristrutturazione fabbricato (Le Logge) ad uso abitazione e negozi ubicato in Piazza Gino Lucetti (Alberica) a Carrara

si comunica, che a seguito del parere espresso dalla COMMISSIONE EDILIZIA nella seduta del 10/8/1988 Verb. n° 27 la medesima è stata accolta a condizione di salvo parere CBA e Vigili del Fuoco nei casi dovuti.

Condizioni Ufficio Igiene: i vani abitabili devono avere altezza regolare -

La concessione potrà essere rilasciata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

☒ presentazione della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento degli oneri di concessione
☒ eventuale delega per il ritiro degli atti

☒ ricevuta comprovante il pagamento dei diritti per ritiro concessione
☐ pagamento stampati di concessione

☒ una marca da bollo da £ 10.000

☐ presentazione della documentazione dimostrativa della rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a norma dell'art. 17 della legge e dell'art. 19 del regolamento suddetti; (1)

☒ Compilazione mod. I.S.T.A.T.

1) Si allega lettera indicante:

a) gli importi dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale e relativi agli oneri richiesti per la concessione ai sensi di legge (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione);

b) scadenze per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione;

c) scadenze per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 11 secondo comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione.

2) Si precisa che la presente comunicazione non costituisce in alcun modo attestazione di avvenuta firma della concessione da parte del Sindaco e che la firma stessa è subordinata agli adempimenti e ai pagamenti suddetti.

3) che dalla data di ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della legge 28.1.77 n° 10 per l'inizio dei lavori e di tre anni per la ultimazione dei lavori.

Gli atti necessari per il rilascio della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro un anno pena decadenza dell'accoglimento di cui in premessa

IL SINDACO

[Firma del Sindaco]

(1) Solo in caso di intervento sul preesistente, qualora il Sindaco decida di imporre le opere di isolamento, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052.

0

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di

CARRARA

dichiara di avere oggi notificato

del presente atto al Sig.

A.T.E.R.

abitante in

CARRARA

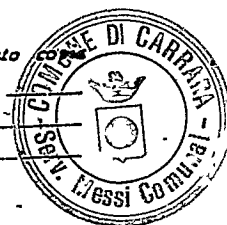
segnalandola nelle mani di

Meccheri Vittorio - infregato

Carrara

10 FEB. 1989

IL MESSO COMUNALE
Gordicchia Natale



91 P/89

REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA

VIA DEMOCRAZIA, 17 - 54100 MASSA - TEL. 0585/43791/2

PROT. N.
da citare nella risposta

S/967

DATA

- 5 APR. 1995

RISPOSTA AL FOGLIO DEL

ALLEGATI

COMUNE DI CARRARA	103
09 MAG. 1995	C
Prot. n° 16507	

OGGETTO: Leggi 2.2.1974 n. 64 e 5.11.1971 n. 1086 e L.R. 6.12.1982 n° 88.
Norme per la disciplina delle costruzioni in zona sismica e per
le opere in cemento armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.

Progetto dei lavori di variante alla ristrutturazione di un
fabbricato denominato "Le Logge" sito in Piazza Alberica del Co-
mune di Carrara.

Pratica n° 322 c.a. n° 157.

Ditta: A.T.E.R..

~~~~~

|                     |
|---------------------|
| COMUNE DI CARRARA   |
| UFFICIO URBANISTICA |
| Pratica N. 3114     |
| Data 10 MAG. 1995   |

Alla Ditta A.T.E.R.

CARRARA

p.c. Al

Sindaco del Comune di  
CARRARA

Vista la denuncia presentata dalla S.V. in data 28.03.1995  
relativa al fabbricato indicato in oggetto, si restituisce un  
esemplare del progetto vidimato da quest'Ufficio ai sensi delle  
Leggi suindicate.

Si unisce per gli usi del Comune, una copia del progetto ar-  
chitettonico.

Un esemplare del progetto è custodito agli atti di  
quest'Ufficio.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo della conservazione  
degli atti vidimati da quest'Ufficio, presso il cantiere sin  
dall'inizio dei lavori e fino alla loro ultimazione, datati e  
firmati anche dal costruttore e dal Direttore dei Lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della conservazione  
degli atti sopra citati, nonché della istituzione di un giornale  
dei lavori, in cui dovrà essere periodicamente annotata ogni fase  
più importante della esecuzione.

DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRA' ESSERE DATA COMUNICAZIONE A  
QUEST'UFFICIO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA, MEDIANTE RACCOMANDATA  
CON RICEVUTA DI RITORNO, PRECISANDO LA DATA EFFETTIVA D'INIZIO  
DEI LAVORI STESSI.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Quirino Capuzzi)

mp/pc

A.T.E.R.

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE  
MASSA CARRARA



54033 Carrara - Via Roma n. 30  
(Legge Regionale 3.11.1986 n.49)

103  
10 GIU. 1998

Prot.: 212/3

U.O.: .....

Al Sig. SINDACO

del Comune di Carrara  
SETTORE URBANISTICA  
p.za Due Giugno 2

Carrara, li 3 GIU. 1998

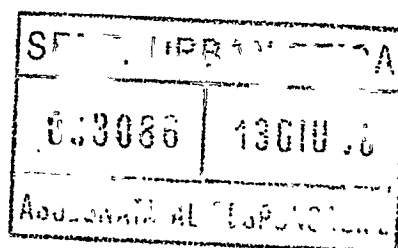
Prot. N. 3874  
(citare nella risposta data e numero protocollo della presente)

54033

CARRARA

Oggetto: Fine Lavori.

RACCOMANDATA R.R.

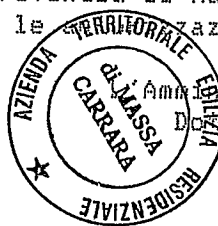


Il sottoscritto Dott. Ing. Umberto Vacca, Amministratore straordinario dell'ATER,

**COMUNICA**

che il giorno 01.06.1998 sono stati completati i lavori edili eseguiti all'immobile di cui Autorizzazione Edilizia nr. 252/93 rilasciata da codesta Amministrazione Comunale in data 03.08.1989, variante della precedente L.E. nr. 116/89 \* alla ditta A.T.E.R. della provincia di Massa-Carrara sotto la direzione dei lavori del Dott. Arch. Dino Geloni, dipendente di quest'Azienda ed iscritto all'albo degli Architetti della provincia di Massa-Carrara al nr. 25. Si allegano i due tagliandi "c" di entrambe le autorizzazioni suddette.

\* pos. 91/89



Amministratore Straordinario  
Dott. Ing. Umberto Vacca

*Umberto Vacca*



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO TECNICO

Mod. 8

Pratica edilizia

N. ....

Prot. N. 11040/512

Li 8 FEB. 1989

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.

Concessione Edilizia

N. .... del .....

Al A.T.E.R. di  
Comune Carrara  
Via Roma n. 30  
CARRARA.

e, p.c.: All'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE  
AI SETTORE TRIBUTI SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dalla Legge 28.2.85 n. 47 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) edilizia

in (2) Carrara Via Roma  
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

|                                                  |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| a) per le spese di urbanizzazione                | L. 15.089.000 | L. 37.819.000 |
| b) per spese commisurate al costo di costruzione | L. 12.230.000 | L. 13.664.000 |
| TOTALE                                           |               | L. 46.483.000 |

*(Vedere con nota ed. 2.11.81 C. 118/78)*

Tale contributo potrà essere pagato in contanti, oppure in 4 rate semestrali come segue:

— 1. rata di L. 11.620.750 (data) .....  
— 2. rata di L. ..... (data) .....  
— 3. rata di L. ..... (data) .....  
— 4. rata di L. ..... (data) .....

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. .... a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria.

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 69.774.500, comprensivo delle eventuali sanzioni previste dall'art. 3 della legge 28.2.85 n. 47, per ritardato pagamento.

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

IL SINDACO  
*[Firma]*

Descrivere sommariamente la natura dei lavori.  
Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.

SENZE — Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo ai sensi dell'art. 16 della legge 28-1-1977, n. 10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati porterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che, unitamente ai



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO TECNICO

Mod. 8

Pratica edilizia

N. ....

Prot. N. 4040/542

Li 8 FEB. 1989

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.

Concessione Edilizia

N. .... del .....

Al A.T.E. 2  
Via .....  
n. 72  
C.A. 10317

e, p.c.: ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE  
AI SETTORE TRIBUTI SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dalla Legge 28.2.85 n. 47 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) ....

in (2) ..... Via .....  
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

a) per le spese di urbanizzazione L. 32.848.000  
b) per spese commisurate al costo di costruzione L. 13.661.000  
TOTALE L. 46.509.000

Tale contributo potrà essere pagato in contanti, oppure in 4 rate semestrali come segue:

— 1. rata di L. 11.627.250 (data) .....  
— 2. rata di L. ..... (data) .....  
— 3. rata di L. ..... (data) .....  
— 4. rata di L. ..... (data) .....

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. .... a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere di urbanizzazione primaria.

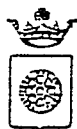
d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 46.509.000, comprensivo delle eventuali sanzioni previste dall'art. 3 della legge 28.2.85 n. 47, per ritardato pagamento.

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

IL SINDACO  
Finchi

(1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori.  
(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.

B. 228  
4/1/89



# COMUNE DI CARRARA

COMUNE DI CARRARA  
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 49

Data 4 GEN. 1989

N. 1230 di Prot.

Carrara, li 3 GEN. 1989

## Estratto dal processo verbale delle deliberazioni della Giunta Municipale

Seduta del 27 dicembre 1988

Atto N. 2346

OGGETTO: L. 1497/1939 - Pratica edilizia Ditta AT.ER. - arere CBA Favorevole.  
Rilascio autorizzazione.

Visto per l'assunzione dell'impegno  
della spesa al cap. \_\_\_\_\_  
del bilancio \_\_\_\_\_

Il Ragioniere Capo

La pubblicazione per 15 giorni  
a termine dell'articolo 3 della  
legge 9 giugno 1947 n. 530 ha  
avuto inizio il

3 GEN. 1989

Il Segretario Generale

F.to Piagneri

### Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deli-  
berazione è stata pubblicata al-  
l'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono per-  
venuti a questo Ufficio opposizioni  
o reclami.

Carrara, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

C.R.C. di Massa Carrara

Prot. N. \_\_\_\_\_

Non rileva vizi

Seduta del \_\_\_\_\_

Decisione N. \_\_\_\_\_

L'anno millenovecentottantotto (1988) il mes-  
se di dicembre il giorno ventisette  
in una sala del Civico Palazzo si è riunita la GIUNTA  
MUNICIPALE con l'intervento dei Signori:

- |   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1 | MARCHETTI FAUSTO    | - | Presidente          |
| 2 | PINCIONE ALBERTO    | - | Assessore effettivo |
| 3 | COSTI MARCO         | - | »                   |
| 4 | VENTURI GIORGIO     | - | »                   |
| 5 | BORDIGONI FERRUCCIO | - | »                   |
| 6 |                     | - | »                   |
| 7 |                     | - | »                   |
| 8 | MENCHINI CARLO      | - | Assessore supplente |
| 9 | BEDINI FRANCO       | - | »                   |

Assiste il Segretario Generale Dr. Leo Piagneri

Il presidente riconosciuta la legalità dell'adunata dichiara aperta  
la seduta e invita gli intervenuti a pronunciarsi in merito agli  
argomenti posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Assunti, data l'urgenza, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.140 della Legge comunale e provinciale T.U. 4.2.1915 n.148;

Visto l'art.82 del D.P.R. 616 del 1977 con il quale venivano delegate alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni concernenti l'individuazione delle Bellezze Naturali, la loro tutela e le relative sanzioni;

Visto l'art.2 della L.R. n.52 con la quale si subdelegano ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la legge n.1497 del 29.6.1939;

Visto l'art.4 della sopra citata legge con il quale si stabilisce che gli atti di cui alle funzioni citata all'art.2 dovranno essere adottati in ogni Comune previo parere delle Commissione per i Beni Ambientali, nei casi in cui sia necessaria la concessione edilizia di cui alla legge 27.1.1977 n.10 e dell'autorizzazione di cui alla legge n.457 del 3.6.78;

Vista la Legge n.431 del 1985;

Preso atto della nota Commissione per i Beni Ambientali istituita presso la Comunità Montana Zona B che nella riunione n.25 del 14.12.88 così si esprime "Parere favorevole in quanto non contrasti con gli strumenti e i regolamenti urbanistici vigenti;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

#### D E L I B E R A

- di autorizzare, ai sensi della Legge 1497/1939 i lavori di cui al seguente elenco alle condizioni espresse dalla Commissione Edilizia:

| N O M E  | LOCALITA' | TIPO D'INTERVENTO    | PARERE CBA     |
|----------|-----------|----------------------|----------------|
| A.T.E.R. | CARRARA   | Ristrutturazione     | FAVOREVOLE     |
|          |           | fabbricato civile    | in quanto non  |
|          |           | abitazione e commer- | contrasti con  |
|          |           | cio                  | gli strumenti  |
|          |           |                      | e i regolamen- |
|          |           |                      | ti urbanistici |
|          |           |                      | vigenti        |

- di pubblicare all'Albo Pretorio il presente provvedimento con l'elenco delle opere autorizzate e con le relative prescrizioni imposte dalla Commissione Beni Ambientali;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmato:

IL SINDACO: Marchetti

L'ASSESSORE ANZIANO: Pincione

IL SEGRETARIO GENERALE: Piagneri

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Leo Piagneri)

/md

B. 228  
4/1/79



# COMUNE DI CARRARA

COMUNE DI CARRARA  
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 49

Data 4 GEN. 1989

N. 1230 di Prot.

Carrara, li 3 GEN. 1989

## Estratto dal processo verbale delle deliberazioni della Giunta Municipale

Seduta del 27 dicembre 1988

Atto N. 2345

OGGETTO: L.1497/1939 - Pratica edilizia Ditta AT.ER. - arere CBA Favorevole  
Rilascio autorizzazione.

Visto per l'assunzione dell'impegno  
della spesa al cap. \_\_\_\_\_  
del bilancio \_\_\_\_\_

Il Ragioniere Capo

La pubblicazione per 15 giorni  
a termine dell'articolo 3 della  
legge 9 giugno 1947 n. 530 ha  
avuto inizio il

3 GEN. 1989

Il Segretario Generale

F.to Piagneri

### Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deli-  
berazione è stata pubblicata al-  
l'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono per-  
venuti a questo Ufficio opposizioni  
o reclami.

Carrara, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

C.R.C. di Massa Carrara

Prot. N. \_\_\_\_\_

Non rileva vizi

Seduta del \_\_\_\_\_

Decisione N. \_\_\_\_\_

L'anno millenovecentottant otto (19 88) il mes-  
di dicembre il giorno ventisette  
in una sala del Civico Palazzo si è riunita la GIUNTA  
MUNICIPALE con l'intervento dei Signori:

- |   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1 | MARCHETTI FAUSTO    | - | Presidente          |
| 2 | PINCIONE ALBERTO    | - | Assessore effettivo |
| 3 | COSTI MARCO         | - | »                   |
| 4 | VENTURI GIORGIO     | - | »                   |
| 5 | BORDIGONI FERRUCCIO | - | »                   |
| 6 |                     | - | »                   |
| 7 |                     | - | »                   |
| 8 | MENCHINI CARLO      | - | Assessore supplente |
| 9 | BEDINI FRANCO       | - | »                   |

Assiste il Segretario Generale Dr. Leo Piagneri

Il presidente riconosciuta la legalità dell'adunata dichiara aperta  
la seduta e invita gli intervenuti a pronunciarsi in merito agli  
argomenti posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

assunti, data l'urgenza, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.140 della Legge comunale e provinciale T.U. 4.2.1915 n.148;

Visto l'art.82 del D.P.R. 616 del 1977 con il quale venivano delegate alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni concernenti l'individuazione delle Bellezze Naturali, la loro tutela e le relative sanzioni;

Visto l'art.2 della L.R. n.52 con la quale si subdelegano ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la legge n.1497 del 29.6.1939;

Visto l'art.4 della sopra citata legge con il quale si stabilisce che gli atti di cui alle funzioni citata all'art.2 dovranno essere adottati in ogni Comune previo parere delle Commissione per i Beni Ambientali, nei casi in cui sia necessaria la concessione edilizia di cui alla legge 27.1.1977 n.10 e dell'autorizzazione di cui alla legge n.457 del 3.6.78;

Vista la Legge n.431 del 1985;

Preso atto della nota Commissione per i Beni Ambientali istituita presso la Comunità Montana Zona B che nella riunione n.25 del 14.12.88 così si esprime "Parere favorevole in quanto non contrasti con gli strumenti e i regolamenti urbanistici vigenti;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

**D E L I B E R A**

- di autorizzare, ai sensi della Legge 1497/1939 i lavori di cui al seguente elenco alle condizioni espresse dalla Commissione Edilizia:

| ! N O M E  | ! LOCALITA' | ! TIPO D'INTERVENTO    | ! PARERE CBA     |
|------------|-------------|------------------------|------------------|
| ! A.T.E.R. | ! CARRARA   | ! Ristrutturazione     | ! FAVOREVOLE     |
| !          | !           | ! fabbricato civile    | ! in quanto non  |
| !          | !           | ! abitazione e commer- | ! contrasti con  |
| !          | !           | ! cio                  | ! gli strumenti  |
| !          | !           | !                      | ! e i regolamen- |
| !          | !           | !                      | ! ti urbanistici |
| !          | !           | !                      | ! vigenti        |

- di pubblicare all'Albo Pretorio il presente provvedimento con l'elenco delle opere autorizzate e con le relative prescrizioni imposte dalla Commissione Beni Ambientali;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmato:

IL SINDACO: Marchetti

L'ASSESSORE ANZIANO: Pincione

IL SEGRETARIO GENERALE: Piagneri

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Leo Piagneri)

/md



60 COMUNE DI CARRARA-P100079450458

SERVIZIO di TESORERIA

(Gestione Cassa di Risparmio di Firenze)

ESERCIZIO 89 Ricevuta N° 1.305 1

Reverse d'incasso N° 3.149/ 0

Dal Sig. A T E R

riceviamo la somma di L. 28.753.000

per ONERI URB

BOLLO L. 500

L 6/03/89

IL TESORIERE

SALVO I DIRITTI DELL'ENTE

A

5.675

.000\*

12093

COMUNE DI CARRARA

GENERALITÀ E INDIRIZZO DEL CREDITORE

QUIETANZA



60 COMUNE DI CARRARA-P100079450458

SERVIZIO di TESORERIA

(Gestione Cassa di Risparmio di Firenze)

ESERCIZIO 89 Ricevuta N° 1.304

Reversale d'incasso N° 3.148/0

Dal Sig. A T E R

riceviamo la somma di L. 17.730.000

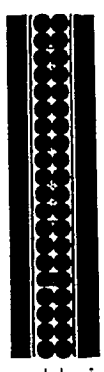
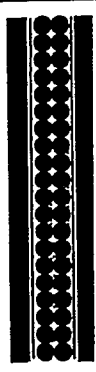
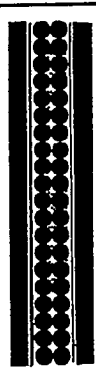
per ONERI URB SECONDARIA

BOLLO L.500

L 6/03/89

SALVO I DIRITTI DELL'ENTE

IL TESSIERE



675

1023



COMUNE DI CARRARA

GENERALITÀ E INDIRIZZO DEL CREDITORE

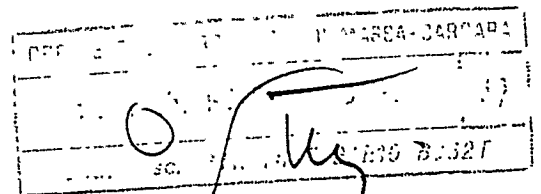
QUIETANZA

di MASSA  
DRARA

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DELLA RISTRUTTURAZIONE AD  
USO ABITAZIONE E NEGOZI DEL "PALAZZO LE LOGGE" CARRARA.

Il fabbricato "Le Logge" è costituito da un nucleo a forma allungata di case medievali con tipologia a schiera, a maglia quadrangolare in muratura di pietrame, a 3 - 4 piani fuori-terra, oltre lo

*Spini*



scantinato. I solai dei vari piani sono formati da travi, travicelli e tavolato in legno su cui poggiava la pavimentazione e con controsoffitto in canne intrecciate e intonacate, fatiscenti, nella maggior parte, allo stato attuale, mentre lo scantinato ha copertura in gran parte a Volta a Botte.

Una trasformazione risalente al 1600, al momento della realizzazione della nuova Piazza Alberica, ha portato al fabbricato l'applicazione di un corpo formato da un loggiato che abbraccia piano terra e ammezzato ed è di notevole effetto scenografico, in accordo con la caratteristica Piazza Alberia.

Lo sovrastano vani per due piani, uno nobile e uno a soffitta; nuovi interventi in periodo successivo hanno portato alla realizzazione di altri vani ad uso abitativo sopra le coperture.

La presenza del corpo sopra il loggiato, se da una parte ha nobilitato la piazza, dall'altra ha determinato alcuni spazi chiusi alla luce al 1° e al 2° piano, come appare chiaramente dal rilievo metrico dell'edificio fornito dall'A.T.E.R..

Nel riportare all'uso abitativo quello che, negli ultimi tempi, aveva avuto la funzione di un semplice contenitore per negozi e magazzini, si è voluto innanzitutto rispettare il concetto della casa a schiera, salvando tutta la maglia e quindi i muri portanti, e ricostruendola dove possibile ai piani ove i setti trasversali erano stati demoliti, vale a dire al II° e III° piano tra i vani IV° e V°, a partire da Via Ghibellina.

Per esaltare il ripristinato concetto di maglia, gli alloggi sono stati realizzati con il minimo di intervento sui muri che costi-

tuiscono la struttura portante dell'edificio.

Ne sono risultati alloggi trasversali con doppio affacciamento su Piazza Alberica a Vicolo dell'Olio - Piazza delle Erbe.

Gli alloggi sono stati inseriti al 1° e 2° piano oltre che al 3° (piano attico), secondo la destinazione d'uso catastale originaria, uffici al piano ammezzato e negozi a Piano Terra.

In quattro di dieci alloggi ai piani 1° e 2°, con una ripresa dello schema caratteristico di molti nuclei abitativi carraresi ottocenteschi, ove il salone centrale-soggiorno fungeva da elemento di distribuzione degli ambienti laterali all'interno, si è ottenuto un valido utilizzo distributivo degli alloggi stessi, risolvendo insieme il problema di una buona areazione ed illuminazione, precisamente nei vani II°, III°, IV° e V° a partire da Via Ghibellina.

Al piano II° si è proceduto al riequilibrio delle quote, attraverso una ristrutturazione dei solai.

Dette finestre, affacciate sopra la copertura del loggiato, sono raggiunte attraverso un leggero soppalco in profilati in ferro e tavolati in legno e relativa scaletta di accesso, col risultato di dare anche un significato e una proporzione a detti vani di metri 4,20 circa di altezza, come si può ben vedere dalle sezioni e dalle piante corrispondenti agli alloggi che comprendono i vani suddetti.

Questa sistemazione è stata resa possibile anche dall'esame attento del rilievo metrico eseguito prima dell'inizio della progettazione e aggiornato dopo l'intervento eseguito sulle coperture e su alcuni solai negli ultimissimi anni.

L'attento esame delle scale esistenti ha fatto scegliere 4 gruppi scale, più interessanti e significativi per raggiungere gli alloggi a vari piani, eliminando gli spezzoni e i frammenti più casuali.

I 4 gruppi conservati, sui quali fa perno la progettazione di ristrutturazione degli alloggi, si trovano: il primo con accesso da Via Ghibellina, all'angolo con Via dell'Olio e con caratteristiche a forma del tipo a bifora e strutture ad arco lungo le rampe (vedi foto).

Il secondo nucleo, con accesso dal Vicolo dell'Olio, è inserito nel quinto vano a partire da Via Ghibellina: è una scala ampia, con possibilità di inserimento di ascensore a eleodinamico all'interno della tromba: attiguo è un piccolo vano previsto per l'inserimento di tutti i contatori dei vari impianti e centralina elettrica.

Il terzo nucleo è sistemato al centro dell'edificio, con accesso da Piazza Alberica, sotto al loggiato. E' posto parallelo al Vicolo ed ha una struttura portante caratteristica di volte a botte e crociera. Nei pianerottoli a lato è previsto un ascensore.

Il quarto nucleo di scale ha accesso dal loggiato ed è formato da rampe che si avvolgono ad un muro centrale di spina.

E' stato restaurato un collegamento-passaggio tra Piazza Alberica - Piazza delle Erbe, attiguo alla scala centrale con copertura a crociera, recuperando una scala esistente che raggiunge la quota stradale di Vicolo dell'Olio.

Essa è sorretta da un arco rampante e da uno a tutto sesto sul pianerottolo d'arrivo e si bifora a destra per raggiungere il vano

dell'ammezzato tramite 6 gradini.

In questo angolo sono state messe in evidenza una balaustra di marmo e un pilastro che si può supporre risalente al 500.

Il tratto di balaustra al vano ammezzato manca di colonnine e conserva solo il basamento.

Nella progettazione si è messo in evidenza questo particolare perchè ritenuto memoria importante nella storia dell'edificio più volte manomesso (vedi foto).

Naturalmente gli ascensori, indispensabili data anche la pendenza un pò ripida delle scale, raggiungono il 11° piano, (4° fuori terra), mantenendo la corsa all'interno delle coperture, (il 111° piano attico - 5° fuori terra); è servito da nuclei di scalette appositamente studiate.

Tutti i 4 predetti nuclei di scale principali si collegano anche con l'interrato, ove sono previsti ripostigli per gli alloggi e magazzini per i negozi del piano terra oltre ad una sala comune per le riunioni dei condomini.

Gli accessi agli androni delle scale, saranno restaurati con pavimento in marmo bianco e grigio-bardiglio.

Saranno restaurati e anche mantenuti gli attuali portoncini in legno, sia i due d'accesso dal loggiato che i due che danno su Via dell'Olio.

I due attuali portoncini, che fanno capo alla galleria rialzata e restaurata al centro del fabbricato fra le due piazze, saranno completati con due porte a lastra di vetro in modo da mettere visivamente in evidenza il collegamento urbanistico fra dette piazze, durante il giorno, a portoncino aperti.

Gli infissi esterni di tutto l'edificio saranno, ove possibile, mantenuti con opportuni restauri o sostituiti con altri eguali di forma e disegno; dove, attualmente, sono applicate le persiane o comunque dove ne esistono i cardini, si procederà a conservarle o a sostituirle rispettandone le caratteristiche.

Le altre aperture saranno invece corredate di scuri all'interno della finestra, secondo il tipo e il disegno degli attuali.

I pavimenti interni dei nuovi alloggi saranno in mattonelle ceramicate o in Klincher o in cotto tipo mezzana, secondo i campioni allegati, con lo scopo non solo di caratterizzare all'interno l'edificio, ma anche di valorizzare la luminosità e l'igienicità, con l'impiego di pavimenti composti a scacchi bianco e grigio e ardesia, o bianco e cotto.

La realizzazione di nuovi solai terrà conto di collegare e irrigidire il più possibile il fabbricato, secondo le norme relative alla zona sismica.

Attraverso il collegamento tra Piazza Alberica e Vicolo dello Olivo-Piazza del Erbe, si è posto il problema di esaltare la percorribilità pedonale di un così interessante centro storico.

Gli schemi di eventuali posteggi sono visibili in una planimetria allegata al progetto.

Le opere di ristrutturazione, non comportano modifiche alla sagoma dell'edificio, non aumentano la superficie utile, non modificano la destinazione d'uso, non recano pregiudizio alla staticità dell'immobile, rispettano le norme igienico-sanitarie.

Il fabbricato non è vincolato dalle leggi n° 1089 e 1047 del 1939.

Sono state invece riportate in evidenza alcune aperture di finestre chiuse in precedenza (vedi piante demolizione e ricostruzione).

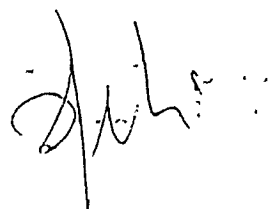
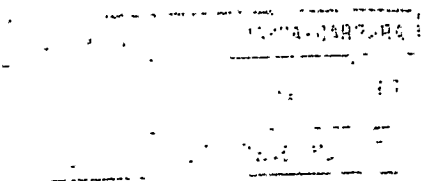
A conclusione si allega la tabella riguardante in modo sintetico il risultato delle soluzioni concernenti negozi, uffici, magazzini, alloggi inseriti nel fabbricato:

|              |                                                                                                     |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PIANO        | Sup. pertinenza alloggi (ripostigli - scale sicure - aula comune - corridoi).....mq.                | 175,34 |
| SCANT.       | Sup. magazzini di pertinenza negozi P.T.....mq.                                                     | 135,20 |
| PIANO        | Sup. negozi.....mq.                                                                                 | 322,00 |
| P.TER.       | Sup. androni ingressi P.T. e ascensori a disposizione degli alloggi + cabina ENEL (mq.10,00)....mq. | 83,51  |
| PIANO AMMEZ. | Uffici.....mq.                                                                                      | 362,46 |
| PIANO        | N° 10 Alloggi.....mq.                                                                               | 674,71 |
|              | Soppalchi per ripostigli H media m. 1,00 = mq.                                                      | 65,20  |
| PRIMO        | Soppalchi per ripostigli H media m. 1,60                                                            |        |
|              | Alloggio A 1 vano tinello.....mq.                                                                   | 8,80   |
| PIANO SECON. | N° 10 Alloggi.....mq.                                                                               | 627,29 |
| PIANO TERZO  | N° 6 Alloggi (compreso soppalchi abitabili).....mq.                                                 | 381,70 |

#### RIEPILOGO

|        |                                                       |          |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|
| TOTALE | Superficie alloggi.....mq.                            | 1.592,50 |
| TOTALE | Superficie pertinenza alloggi.....mq.                 | 324,05   |
| TOTALE | Superficie negozi.....mq.                             | 318,90   |
| TOTALE | Superficie uffici P. Ammezzato.....mq.                | 352,46   |
| TOTALE | Superficie magazzini di pertinenza negozi P.T.....mq. | 135,20   |

TOTALE COMPLESSIVO mq. 2.733,11

Ditta ..... **A.T.E.R.** .....

Tagliando **C**

Dichiarazione di ultimazione  
dei lavori

N° 005773

Carrara, li ..... **1 GIU. 1998** .....

Prof

**212/3**

**Al Sig. Sindaco**  
del Comune di CARRARA

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  
(Dott. Ing. Umberto Vasea)

~~L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO~~  
(Ing. Cesare Tinelli)

Il sottoscritto Sig. .... nato a **Rein** ..... residente a **Carrara, r. Roma 3** .....  
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA  
N. **212/93** ..... per il progetto approvato in data .....  
a cui è stato dato inizio ai lavori in data **24/5/93** .....  
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i  
lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-  
timati in data **1 GIU. 1998** ..... sotto la direzione  
tecnica del Sig. .... (Dott. Arch. Dino Geloni) .....

La presente dichiarazione ha validità unica ed  
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali  
la presente spetta per competenza.



F.to ..... ~~L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO~~  
(Ing. Cesare Tinelli)

~~L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO~~  
(Dott. Ing. Umberto Vasea)

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica. La man-  
cata presentazione del tagliando comporta ai sensi dell'art. 32  
legge 17.8.1942 n. 1150 le sanzioni previste dall'art. 41 della  
stessa legge modificata dall'art. 13 della legge 6.8.67 n. 765,  
ed inoltre quelle previste dall'art. 17 della legge 28.1.77 n. 10.

Ditta A.T.E.R.

Tagliando C

Dichiarazione di ultimazione  
dei lavori

N<sup>o</sup>

4005

Carrara, li

1 GIU 1998

Prot. n<sup>o</sup>

212/13

Nas. ...

Al Sig. Sindaco  
del Comune di CARRARA

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  
(Dott. Ing. Umberto Vacca)

Il sottoscritto Sig. ....  
nato a Portofino (LI) residente a Risano  
attuale intestatario della CONCESSIONE EDILIZIA  
N. 116/89 per il progetto approvato in data 05.04.1989  
a cui è stato dato inizio ai lavori in data 22.04.1989  
dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i  
lavori di cui alla concessione in oggetto sono stati ul-  
timati in data 1 GIU. 1998 sotto la direzione  
tecnica del Sig. (Dott. Arch. Dino Geloni)

La presente dichiarazione ha validità unica ed  
assoluta ed è dovuta ad uso di tutti gli uffici ai quali  
la presente spetta per competenza.



L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  
(Dott. Ing. Umberto Vacca)

IL VICE PRESIDENTE

Arch. Cesare T. Zini

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  
(Dott. Ing. Umberto Vacca)

E' d'obbligo la restituzione all'Ufficio Urbanistica. La man-  
cata presentazione del tagliando comporta ai sensi dell'art. 32  
legge 17.8.1942 n. 1150 le sanzioni previste dall'art. 41 della  
stessa legge modificata dall'art. 13 della legge 6.8.67 n. 765,  
ed inoltre quelle previste dall'art. 47 della legge 28.4.77 n. 40



# COMUNE DI CARRARA

4040/517/83.  
Prot. N. \_\_\_\_\_ Alleg. N. \_\_\_\_\_ 12.

Risposta a N. \_\_\_\_\_ 6.

del \_\_\_\_\_

Carrara, 3/10/1983

OGGETTO: Valutazione del fabbricato esistente per convenzione tipo per la concessione relativa ad interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge 28/1/77 n°10 e delibera Consiglio Regionale Toscana n°260 del 23/5/78.

ALL'UFFICIO TECNICO ERARIALE  
di Massa-Carrara

MASSA

Onde determinare il presunto valore commerciale attuale dello stabile di proprietà A.T.E.2

sito in CARRARA VIAZZA ALGERICA

si invia la pratica relativa a cui si allega planimetria catastale, certificato catastale e fotografie della situazione esistente, nonché copia del progetto relativo; con preghiera di restituzione al momento della Vs. risposta.

IL SINDACO





COMUNE DI CARRARA

Rev. n° 4980  
del 21/11/81  
di 2500  
①

# TABELLA E SCHEMI

## per calcolo oneri di urbanizzazione e percentuale afferente il costo di costruzione

L. 28-1-1977 n. 10 - LR. 30-6-84 n. 41

PROPRIETARIO.

IL VICE PRESIDENTE  
ANGELO TOZZINI



PROGETTISTA

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott. Ing. Gino Seloni)

Fabbricato sito in loc. (LE LOGGE) Via Piazza GINO LUCETTI Mapp. 376 Foglio 40

377  
383  
441  
443  
445

☒ Progetto presentato in data 1/2/1998 Prot. N° 4040 / 517

☐ Soluzione N° ..... presentata in data ..... Prot. N° ...../.....

☐ Variante ☐ sostanziale ☐ non sostanziale ☐ presentata in data ..... Prot. N° ...../.....

alla ~~costruzione~~ / ~~ampliamento~~ / ~~modifiche~~ / ristrutturazione / .....  
di un fabbricato uso abitazione / artigianale o industriale / ~~direzionale commerciale turistico~~ / agri-  
~~colo o rurale~~ / pubblico o attrezzatura collettiva / dotato di impianti che utilizzano energia solare

con struttura portante in muratura e/o laterizio ☒ cemento armato ☐ altri ☐

Zonizzazione di (informativa)

PRGC .....

Zona di saturazione ☐ } Art. 16 Punto 3

Zona di espansione ☐ } L.R. 30/6/84 n. 41

Zona omogenea ☒ A / B / C / D / E / F / (D.M. 2-4-68 n. 1444)

Piano attuativo SI/NO PPA SI/NO PEEP SI/NO (Evidenziare con croce o circolo i casi ricorrenti)

### **VOLUMI COMPLETAMENTE NUOVI** (vedi schema allegato progetto)

Volumi al di sotto del piano di campagna . . . . . Mc .....

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna . . . . . Mc .....

(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

**Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-  
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Cam.** . . . . . Mc .....

Portici in aggiunta o pilotis . . . . . Mc .....

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro . . . . . Mc .....

**TOTALE** Mc .....

### **VOLUMI DA RISTRUTTURARE**

Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 21/5/80 N° 59  
categoria D1 / D2 / D3 / Ristrutturazione urbanistica

Volumi al di sotto del piano di campagna . . . . . CANTINE ALLOGGI Mc 1.772.23-

Volumi di reddito al di sotto del piano di campagna . . . . . MAGAZZINI NEGOZI Mc 1.003.53=

(vedi allegato a delibera Consiglio Comunale N° 840 del 21/11/84)

**Volumi dal piano di campagna alla gronda e/o secondo quanto previsto delibera-  
zione Consiglio Comunale e N.T.A. del PRGC e Reg. Edil. Com.** . . . . . UFF. 1.801.22=  
NEG. 2.024.93=  
ABIT. 6.117.80= Mc .....

Portici in aggiunta o pilotis . 1/3 . . . . . Mc 635.82=

Volumi da sottrarre per variante, volume tecnico, esenzione, altro . . . . . Mc .....

**TOTALE** Mc 13.355.53=

**SCHEMA E CALCOLO DELLE SUPERFICI (VEDI SCHEMA ALL. PROGETTO) RELATIVO A FABBRICATI AD USO ARTIGIANALE/INDUSTRIALE**

**SUPERFICI COPERTE COMPLETAMENTE NUOVE**

Tutti i piani o solai di calpestio compreso murature

Mq

**SUPERFICI COPERTE DA RISTRUTTURARE**

Tutti i piani o solai di calpestio/copertura compreso murature

Mq **3.721,28**

**URBANIZZAZIONI PRIMARIE**

RETE GAS                      Presente / Non presente / In previsione (vedi lett. lib.)  
Si impegna a realizzare a scomputo SI/NO

RETE ENEL                      Presente / Non presente / In previsione (vedi lett. lib.)  
Si impegna a realizzare a scomputo SI/NO

RETE ILLUMINAZIONE                      Presente / Non presente / In previsione (vedi lett. lib.)  
Si impegna a realizzare a scomputo SI/NO

RETE ACQUEDOTTO                      Presente / Non presente / In previsione (vedi lett. lib.)  
Si impegna a realizzare a scomputo SI/NO

RETE STRADALE                      Presente / Non presente / In previsione (vedi lett. lib.)  
Si impegna a realizzare a scomputo SI/NO

RETE FOGNATURE                      Presente / Non presente / In previsione (vedi lett. lib.)  
Si impegna a realizzare a scomputo SI/NO

RETE SIP                      Presente / Non presente / In previsione (vedi lett. lib.)  
Si impegna a realizzare a scomputo SI/NO

# CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

FABBRICATI RESIDENZIALI TAB. A/1 a) b) L.R. 41

IPOTESI A B C D

A  $8.177 + 16.637 = 24.814 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,029) L. 25.533,61/Mc}$

Per frazioni a monte nelle zone di Saturazione

B  $(8.177 \times 0,6) + (16.637 \times 0,6) = 14.888,4 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,029) L. 15.320/Mc}$

Per frazioni a monte zone di Espansione

C  $8.177 + (16.637 \times 0,6) = 18.159,2 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,029) L. 18.685,82/Mc}$

Per Zone Omogenee A di Carrara, Avenza, Marina e Fossola

☒ D  $(8.177 \times 0,7) + (16.637 \times 0,7) = 17.369,8 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,029) L. 17.873/Mc}$

TABELLA C Evidenziare con circoletto i coefficienti indicati in tabella C

Parametri da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni primaria e secondaria relativi alle destinazioni di zone previste dagli strumenti urbanistici e dagli standards urbanistici - Art. 5 lettera C e D per interventi di insediamenti residenziali.

Applicare riduzione del 10% (escluso piani attuativi; vedi delib. 840 del 21/11/84)

| INTERVENTI                                                                                                                                                          | Zone territoriali omogenee di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444 |      |      |      |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     | A                                                          | B    | C    | D    | E                                                  |
| <input type="checkbox"/> 1) Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 21.5.1980 n. 59:                                                               |                                                            |      |      |      |                                                    |
| a) categoria D1 <input checked="" type="checkbox"/> vedi quadro 1 pagina 15                                                                                         | <u>0,2</u>                                                 | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,1 art. 8 L.R. 10/79<br>0,2 art. 9, 10 L.R. 10/79 |
| b) categoria D2 <input type="checkbox"/>                                                                                                                            | 0,2                                                        | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,2 art. 8 L.R. 10/79<br>0,5 art. 9, 10 L.R. 10/79 |
| c) categoria D3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                            | 0,5                                                        | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,6 art. 5 L.R. 10/79                              |
| <input type="checkbox"/> 2) Interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla L.R. 21.5.1980 n. 59: <input type="checkbox"/>                                   | 1,00                                                       | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00                                               |
| <input type="checkbox"/> 3) Interventi di nuova edificazione:                                                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                    |
| <input type="checkbox"/> a) con indice di fabbricabilità inferiore a 1,5 mc/mq., oppure nel caso di ricostruzione, a seguito di demolizione senza aumento di volume | 1,0                                                        | 1,2  | 1,2  | 1,1  | 0,5                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> b) con indice di fabbricabilità compreso tra 1,5 e 3 mc/mq                                                                      | 0,9                                                        | 1,0  | 1,1  | 1,0  | —                                                  |
| <input type="checkbox"/> c) con indice di fabbricabilità superiore a 3 mc/mq                                                                                        | 0,8                                                        | 0,9  | 1,0  | 0,9  | —                                                  |
| <input type="checkbox"/> d) nei casi in cui all'art. 5, 2° comma della Legge Regionale 10/79                                                                        | —                                                          | —    | —    | —    | 0,6                                                |

Per gli interventi di ampliamento o sopraelevazione in misura superiore a quella stabilita dall'art. 9 della Legge 28.1.1977 n. 10 si applicano i parametri di cui al punto 3.

## FABBRICATI RESIDENZIALI

### VOLUMI NUOVI      CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE

$(Mc) \times (\text{ipotesi A B C D}) \times (\text{coefficiente tabella C} \times 0,9)$   
(0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

#### Importo oneri di urbanizzazione

NB. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

| MC |   | IPOTESI |   | COEFF. TAB C |           |
|----|---|---------|---|--------------|-----------|
|    | x |         | x |              | = L. .... |

### VOLUMI DA RISTRUTTURARE

$(Mc) \times (\text{ipotesi A B C D}) \times (\text{coefficiente tabella C} \times 0,9)$   
(0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

#### Importo oneri di urbanizzazione

NB. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

| MC                 |   | IPOTESI           |   | COEFF. TAB C                |                            |
|--------------------|---|-------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <del>6117,80</del> | x | <del>17.873</del> | x | <del>0,2 x 0,9 x 1,08</del> | = L. <del>22.956.874</del> |

PRIMARIA -  $6117,80 \times 8177 \times 0,7 \times 1,029 \times 0,2 \times 0,9 \times 1,08 = 7'005'000 =$

<sup>4</sup>  
SECONDA -  $6117,80 \times 16'637 \times 0,7 \times 1,029 \times 0,2 \times 0,9 \times 1,08 = 14'252'000 =$

**FABBRICATI TURISTICI COMMERCIALI E DIREZIONALI TAB. A/3 a) b) L.R. 41**

A  $10.855 + 4.670 = 15.525 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,020)} = \text{L. } 15.975/\text{Mc}$

**Per frazioni a monte nelle zone di Saturazione**

B  $(10.855 \times 0,6) + (4.670 \times 0,6) = 9.315 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,029)} = \text{L. } 9.585/\text{Mc}$

**Per frazioni a monte zone di Espansione**

C  $10.855 + (4.670 \times 0,6) = 13.657 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,029)} = \text{L. } 14.053,05/\text{Mc}$

**Per zone Omogenee A di Carrara, Avenza, Marina e Fossola**

~~D~~  $(10.855 \times 0,7) + (4.670 \times 0,7) = 10.687,5 \times \text{coeff. Tab. B/1 (1,029)} = \text{L. } 11.182/\text{Mc}$

TABELLA C/1 Evidenziare con circoletto i coefficienti indicati in tabella C1

Parametri da applicare ai costi comunali delle urbanizzazioni primaria e secondaria relativi alle destinazioni di zona e agli standards previsti negli strumenti urbanistici. Art. 10, 2° comma, relativi a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali, direzionali.

Applicare riduzione 10% con esclusione di piani attuativi e aree di pianura (vedi delib. 840 del 21/11/84)

| INTERVENTI                                                                                                                                                         | A    | B    | C    | D    | E    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <input type="checkbox"/> 1) Interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla L.R. 21.5.1980 n. 59:                                                              |      |      |      |      |      |
| a) categoria D1 <input checked="" type="checkbox"/> vedi quadro 1                                                                                                  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  |
| b) categoria D2 <input type="checkbox"/> pagina 15                                                                                                                 | 0,2  | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| c) categoria D3 <input type="checkbox"/>                                                                                                                           | 0,5  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  |
| <input type="checkbox"/> 2) Interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla L.R. 21.5.1980 n. 59:                                                           | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| <input type="checkbox"/> 3) Interventi di nuova edificazione:                                                                                                      |      |      |      |      |      |
| <input type="checkbox"/> a) con indice di fabbricabilità inferiore a 1,5 mc/mq, oppure nel caso di ricostruzione a seguito di demolizione, senza aumento di volume | 1,2  | 1,1  | 1,1  | 1,1  | —    |
| <input type="checkbox"/> b) con indice di fabbricabilità superiore a 1,5 mc/mq                                                                                     | 1,1  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | —    |

Nel caso che gli interventi comportino il cambiamento della originaria destinazione residenziale, i coefficienti di cui ai punti 1) e 2) sono aumentati del 50%.

## FABBRICATI TURISTICI COMMERCIALI E DIREZIONALI

### VOLUMI NUOVI CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE

$(Mc) \times (\text{ipotesi A B C D}) \times (\text{coefficiente tabella C1} \times 0,9)$   
(0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

#### importo oneri di urbanizzazione

N.B. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del. C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

| MC |   | IPOTESI |   | COEFF. TAB C1 |      |                  |
|----|---|---------|---|---------------|------|------------------|
|    | x |         | x |               | = L. | <del>.....</del> |

### VOLUMI DA RISTRUTTURARE

$(Mc) \times (\text{ipotesi A B C D}) \times (\text{coefficiente tabella C1} \times 0,9)$   
(0,80 se caso previsto al punto 2 art. 21 L.R. 41/84) =

#### importo oneri di urbanizzazione

NB. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma art. 16 L.R. 41/84 e relativa del. C.C. n. 840 del 21/11/84, queste possono essere cumulate a quelle previste dall'art. 21 della L.R. 41/84 fino ad un massimo del 50% delle tabelle regionali.

| MC                 |   | IPOTESI           |   | COEFF. TAB C1                     |      |                       |
|--------------------|---|-------------------|---|-----------------------------------|------|-----------------------|
| <del>4786,48</del> | x | <del>11.182</del> | x | <del>0,2 x 1,08<sup>2</sup></del> | = L. | <del>12.511.795</del> |

PRIMAIRE -  $4786,48 \times 10,855 \times 0,7 \times 1,029 \times 0,2 \times 1,08 = L. 8'086.000 -$

<sup>6</sup> SECONDARIE -  $4786,48 \times 4'670 \times 0,7 \times 1,029 \times 0,2 \times 1,08 = L. 3'478.000 -$

**FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE O DI CUI AL D.M. 10.5.77**

**TABELLA « D »** Percentuali del contributo del costo di costruzione (art. 3 e 6 Legge 20.1.1977 n. 10)

| Caratteristiche tipologiche delle costruzioni | Comuni con coefficiente territoriale maggiore di 1.20 | Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 1 e 1.20 Carrara | Comuni con coefficiente territoriale compreso tra 0.80 e 1 | Comuni con coefficiente territoriale minore di 0.80 | Note |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|

**1) Abitazioni aventi superficie utile:**

|                                             |     |    |    |    |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) superiore a mq 160 e accessori           |     |    |    |    |                                                                                                                                                                            |
| ≤ mq 60                                     | 10% | 9% | 8% | 7% |                                                                                                                                                                            |
| b) compresa tra mq 160 e mq 130 e accessori |     |    |    |    |                                                                                                                                                                            |
| ≤ mq 55                                     | 9%  | 8% | 7% | 6% | Qualora la superficie degli accessori superi quella indicata a fianco di ciascuna categoria la percentuale da applicare è quella della categoria immediatamente superiore. |
| c) compresa tra mq 130 e mq 110 e accessori |     |    |    |    |                                                                                                                                                                            |
| ≤ mq 50                                     | 9%  | 8% | 7% | 6% |                                                                                                                                                                            |
| d) compresa tra mq 110 e mq 95 e accessori  |     |    |    |    |                                                                                                                                                                            |
| ≤ mq 45                                     | 8%  | 7% | 8% | 3% |                                                                                                                                                                            |
| <del>inferiori a mq 95 e accessori</del>    |     |    |    |    |                                                                                                                                                                            |
| ≤ mq 40                                     | 8%  | 7% | 7% | 3% |                                                                                                                                                                            |

**2) Abitazioni aventi caratteristiche di lusso (D.M. 2.8.1969)**

10%      10%      10%      10%

Le percentuali di applicazione sopra indicate sono ridotte di 1 punto nei seguenti casi:

- a) per gli edifici che vengono dotati, ai fini del riscaldamento invernale e/o del condizionamento estivo, di sistemi costruttivi ed impianti che utilizzino l'energia solare;
- ~~b) per gli edifici da realizzare con struttura portante in muratura di pietrame e/o laterizio;~~
- c) gli interventi, per installazione di impianti relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio energetico sono assimilati a manutenzione straordinaria ex art. 9 della Legge 10/1977 (art. 5 Legge 29.5.1982 n. 308).

|                                            |   |                           |   |                    |
|--------------------------------------------|---|---------------------------|---|--------------------|
| COSTO CALCOLATO IN BASE<br>AL D.M. 10.5.77 |   | PERCENTUALE<br>TABELLA D  |   | IMPORTO DA VERSARE |
|                                            | × |                           | = |                    |
|                                            |   |                           |   |                    |
| MC                                         |   | COSTO A MC<br>QUADRO N. 2 |   | IMPORTO DA VERSARE |
| 6.117,80                                   | × | 40.000                    | × | 6%                 |
|                                            |   |                           | = | 14.682.000         |
|                                            |   |                           |   |                    |
| MC                                         |   | COSTO A MC<br>QUADRO N. 2 |   | IMPORTO DA VERSARE |
| 1.772,23                                   | × | 40.000                    | × | 6%                 |
|                                            |   |                           | = | 4.253.000          |
|                                            |   |                           |   |                    |
| MC                                         |   | COSTO A MC<br>QUADRO N. 2 |   | IMPORTO DA VERSARE |
|                                            | × |                           | × |                    |
|                                            |   |                           | = |                    |

**TOTALE**

18.936.000

|                |   |                                     |   |    |   |                                  |
|----------------|---|-------------------------------------|---|----|---|----------------------------------|
| MC<br>4461,96  | × | COSTO A MC. (QUADRO N. 2)<br>50.000 | × | 5% | - | IMPORTO DA VERSARE<br>11.455,000 |
| MC<br>1.053,53 | × | COSTO A MC. (QUADRO N. 2)<br>50.000 | × | 5% | = | IMPORTO DA VERSARE<br>2.509,000  |
| MC             | × | COSTO A MC. (QUADRO N. 2)           | × | 5% | = | IMPORTO DA VERSARE               |
| TOTALE         |   |                                     |   |    |   | 13.664,000                       |

CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI ART. 9 L. 28/1/77 N. 10 ☐

COMMA

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

NB. EVIDENZIARE CON CIRCOLETTO IL CASO RICORRENTE

CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI DEL. 840 DEL 21/11/84 ☐

ALLEGATO A CAPOVERSO/

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
L  
M  
N  
O  
P  
Q  
R  
S  
T  
U

NB. EVIDENZIARE CON CIRCOLETTO IL CASO RICORRENTE

**RIEPILOGO GENERALE**

PRIMARIA L. 15.089.000-  
SECONDARIA L. 17.730.000-

CONTRIBUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE L. ....

CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE L. ....

ABITAZ. 18.436.000  
UFF. REG. L. 13.664.000

CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI .....

I sottoscritti dichiarano che il progetto ed il presente allegato sono compilati in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti di edilizia, e delle norme urbanistiche vigenti nel Comune e ciò, ad ogni effetto, anche delle proprietà confinanti e nei riguardi dei terzi e cioè con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune.

Timbro e firma  
del progettista  
IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. *Enrico Belani*)

Firma del proprietario  
(o di chi legalmente lo rappresenta)

IL VICE PRESIDENTE  
Arch. *Cesare Tazzini*



Il sottoscritto proprietario dichiara di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18.1.77 n. 10.

Firma del proprietario  
(o di chi legalmente lo rappresenta)

IL VICE PRESIDENTE

Arch. *Cesare Tazzini*

(Vedi atto Notaio



(*Stasenz Dr.*)

del .....

Vedi note Arch. Capo  
Controllato IL TECNICO

VISTO  
Il Tecnico

ARCHITETTO CAPO

*Vano*

Eventuale parere Ufficio Legale o Segreteria

Parere Commissione edilizia  
favorevole/~~contrario~~ in data

*12/8/88*

n. *27*

Carrara li

*MO*  
~~8 FEB 1989~~

IL SINDACO

*F.lli*

Al Signor Sindaco del Comune di CARRARA

Il sottoscritto CESARE TAZZINI nato  
a MASSA il 02/10/1952 residente a AREGLIA (SP)  
in via FORANO n. 3 titolare della domanda di  
concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato uso NEGOZI - UFFICI - ABITAZIONE  
sito in CARRARA via P.zza GINO LUCETTI  
con la presente

C H I E D E

la rateizzazione degli oneri dovuti per il ritiro della concessione di cui sopra ed ammontanti a  
L. .... per gli oneri di urbanizzazione e divisibili in n. 4 rate costanti  
semestrali, e L. .... per la percentuale sul costo di costruzione divisi-  
bili in n. .... rate costanti semestrali.

Allo scopo si allegano idonee fideiussioni bancarie od assicurative come previsto dalla legge.

Firma

IL VICE PRESIDENTE  
Arch. Cesare Tazzini

Carrara li 28 AGOSTO 1988



AL COMUNE DI CARRARA  
UFFICIO URBANISTICA

PROGETTO DI: RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO

di proprietà: A.T.E.R.

sito in : CARRARA

via Pizza : GINO LUCETTI (LE LOGGE)

mapp. n. 376-377-383-441-443-445 foglio n. 40

Il sottoscritto ..... nella qualità di  
progettista delle opere di cui alla presente richiesta, presa conoscenza della circolare n. 4 del  
5.2.60 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi e della nota n. 1088 del Comando Provin-  
ciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara, e D.M. 16.2.82 dichiara sotto la propria responsabilità  
che il progetto riguarda edificio per il quale a mente della circolare e D.M. suddetti non è imposto  
l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto:  
**NON RIENTRANTE NEI CASI RICHIESTI.**

Carrara, li 29 AGOSTO 1988

Timbro e firma  
del Progettista

**IL DIRETTORE TECNICO**  
(Dott. Lucio D'Amico)